

DIZIONARIO EPIGRAFICO  
DI  
ANTICHITÀ ROMANE

DI  
ETTORE DE RUGGIERO

---

HONORIUS - HORREA

---

L. 2,00

---

ROMA  
L. PASQUALUCCI, editore  
1919.

*Nel ricevere i fascicoli avvisare subito se si riscontra una mancanza; altrimenti non si dà corso a richieste di arretrati.*



## ABBREVIAZIONI

---

- |  |  |
|--|--|
| <p>AE. — Cagnat, Année épigraphique.</p> <p>AI. — Annali dell' Instituto di corrispondenza archeologica.</p> <p>AJA. — American Journal of archaeologie.</p> <p>ARW. — Archiv für Religionswissenschaft.</p> <p>BA. — Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques etc.</p> <p>BD. — Bullettino di archeologia e storia Dalmata.</p> <p>BH. — Bulletin de correspondance hellénique.</p> <p>BI. — Bullettino dell' Instituto di corrispondenza archeologica.</p> <p>BJ. — Bonner Jahrbücher (Jahrbuch des Vereins von Alterthumsfreunden in Rheinlande).</p> <p>BM. — Bullettino della Commissione archeologica municipale di Roma.</p> <p>BSA. — Bulletin de la Société des antiquaires de France.</p> <p>C. — Corpus inscriptionum Latinarum.</p> <p>CIA. — Corpus inscriptionum Atticarum.</p> <p>CIG. — Corpus inscriptionum Graecarum.</p> <p>CR. — Compte-rendu de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.</p> <p>EE. — Ephemeris epigraphica.</p> <p>FL. — Foucart-Lebas, Voyage archéologique en Grèce et Asie mineure etc.</p> | <p>H. — Hermès, Zeitschrift für classische Philologie.</p> <p>IG. — Inscriptiones Graecae.</p> <p>IGR. — Inscriptiones graecae ad res Romanas pertinentes.</p> <p>JAK. — Jahrbücher für Altertumskunde.</p> <p>JHS. — Journal of hellenic Studies.</p> <p>JOL. — Jahreshefte des oesterrich. arch. Instituts.</p> <p>K. — Klio, Beiträge zur alten Geschichte.</p> <p>MA. — Mémoires de la Société des antiquaires de France.</p> <p>MEF. — Mélanges de l'École française.</p> <p>NJA. — Neue Jahrbücher für klassisches Altertum.</p> <p>NS. — Notizie degli scavi.</p> <p>PW. — Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie.</p> <p>RA. — Revue archéologique.</p> <p>RE. — Revue épigraphique.</p> <p>RL. — Rendiconti dell'Accademia dei Lincei.</p> <p>RLM. — Roscher, Ausführliches Lexikon der griech. und röm. Mythologie.</p> <p>RM. — Rheinisches Museum.</p> <p>RPh. — Revue de philologie.</p> <p>SL. — Corporis inscriptionum Lat. supplementum italicum.</p> <p>WZ. — Westdeutsche Zeitschrift.</p> |
|--|--|

---

*Proprietà letteraria riservata per ogni diritto.*

---

rifugiava a Ravenna, andò oltre le Alpi a radunare l'esercito, e tanta fu la sua energia che al principio del successivo anno 403 Alarico fu vinto a *Pollentia* (Socrat. VI 6, 15; Sozom. VIII 4, 10; Philostorg. XI 7; Claud.: *bell. Poll.* 243-248).

Il prode re dei Visigoti divisò allora di vincere o morire innanzi alle porte di Roma. Il suo appressarsi gettò il terrore sui Romani che si diedero con ogni possa a restaurare le mura rovinanti di Aureliano. Questa ricostruzione è una delle poche glorie del regno di Onorio e fu magnificata dalla musa di Claudiano (*de sexto consulatu Honorii Augusti panegyricus* 494: auctis collibus, erexit subito torres nova moenia perfecta, discussa senectus) e dalle magniloquenti iscrizioni apposte sulle porte di Roma (*ob instauratos urbis aeternae muros*: nelle iscrizioni sulle porte Tiburtina, Portuense e Prenestina C. I. L. VI 1188, 1189, 1190).

Questa ricostruzione delle mura di Roma fu fatta in parte in muratura laterizia ed in parte con materiali diversi provenienti in gran parte dalla stessa cinta aureliana (cf. Quarenghi: *Le mura di Roma* p. 110 seg.). Ma Alarico questa volta non giunse fino a Roma, accettò i patti offertigli da Stilicone e si ritirò dall'Italia (*confectum Gothicum bellum* EE. IV 849=BM. 1880 p. 135).

Onorio accettò allora l'invito del Senato di celebrare il trionfo gotico in Roma (a. 404). Fu durante i giuochi celebratisi in questa circostanza che l'ardire cruento del monaco Telemaco pose fine alle inumane lotte gladiatorie dell'anfiteatro, provocando le leggi di Onorio che le impedivano (Theodor. *h. e.* V 26).

Essendo Milano troppo esposta agli attacchi dei nemici, la residenza imperiale fu stabilita a Ravenna. Intanto nel 405 un altro barbaro Radagaiso a capo di un'orda di 400000 Vandali, Svevi ed Alani scese dalle pianure della Vistola e passò il Po evitando il campo di Stilicone che era a Pavia, ed assediò Firenze. Stilicone si mosse allora dal campo ed a sua volta assediò l'assediate. Radagaiso si arrese e fu decapitato. I barbari si ritirarono nelle Gallie che occuparono stabilmente (Zosim. V 26, 2; Sozomen VIII 25, 3; IX 4, 2; Olymp. frg. 3).

Frattanto tra Stilicone ed Alarico correvano negoziati per addivenire ad un trattato di pace e di alleanza. Ciò inasprì l'esercito, e fu allora che Olimpio, prefetto di palazzo, cominciò ad istillare nell'animo semplice di Onorio la diffidenza e l'odio contro Stilicone

che pur l'aveva beneficato. Riuscì a poco a poco a convincere l'imperatore che quantunque non più minorenne (Onorio aveva raggiunto allora l'età di 25 anni) la sua autorità di governo era nulla, che Stilicone era tutto, e che questi già meditava forse la morte del suo sovrano, volendo porre sul trono il figlio suo Eucherio (Zosim. V 37, 5).

Onorio giunse al punto di uscire di sua iniziativa da Ravenna e di rifugiarsi al campo di Pavia, in parte ostile a Stilicone. Ivi recitò un'arringa militare preparatagli da Olimpio, il cui effetto fu la strage degli amici di Stilicone. Questi trovavasi al campo di Bologna, e volendo evitare una lotta fratricida, passò a Ravenna e si rifugiò presso quella cattedrale. Il *comes* Eracliano fu incaricato di arrestarlo; il vescovo permise l'accesso nella chiesa ai soldati col giuramento che si doveva soltanto impadronirsi della persona di Stilicone: ma appena uscito dal luogo sacro fu decapitato (23 agosto 408, cf. Zosim. V. 34. 2; Sozom IX 4. 1; Pilestorg. XII 1; Mommsen: *Chron. min.* I pp. 300, 539; Seeck: *Untergang d. ant. Welt* V p. 389).

La morte di Stilicone fu uno degli incentivi al ritorno di Alarico in Italia; molti dei malcontenti lo invitarono ad invaderla di nuovo. Ciò egli fece con i suoi Goti e questa volta si spinse fin sotto le porte di Roma, e l'assedì. Si ritirò soltanto dopo aver imposto al senato romano duri patti che dovettero purtuttavia venire accettati (dicembre 408, cf. Zosim. V 39. 1; 42. 2. 3; Sozom. IX 6. 2).

Alarico pose il suo campo in Toscana ed ivi incominciarono le trattative di pace, che ben presto naufragarono. Allora si volse di nuovo contro Roma, e dopo avere occupata Ostia con tutti i suoi granaia ed emporii, intimò ai Romani la resa che subirono insieme ad un nuovo imperatore Attalo, già prefetto della città (a. 409 cf. Sozom. IX 8, 5; Olymp. frg. 13; Zosim. VII 8, 1; Philostorg. XII 3).

Attalo si mostrò ben presto infedele ad Alarico, che lo spogliò della porpora e lo mandò in esilio alle isole Lipari. Ciò doveva facilitare le condizioni di pace, ma la irresolutezza dei ministri di Onorio inasprì Alarico, il quale si rivolse una volta ancora contro Roma ove entrò con le sue milizie per la porta Salaria. L'infelice città fu messa a ferro ed a fuoco ed abbandonata al licenzioso furore dei Germani e degli Sciti (23-24 agosto 410, Mommsen: *Chron. min.* I 300, 436; Hieron: *epist.* 127, 12; Procop: *bell. Vand.* I 2, 27; Olymp. frg. 4). Dopo sei giorni di sac-

cheggio, Alarico abbandonò Roma e si gettò per la via Appia nelle provincie meridionali d'Italia, finchè trovò la morte, dopo breve malattia, a Cosenza (Zosim. V 48; Sozomen, IX 7-8; Oros. VII 38, 2).

Il nuovo re Goto Ataulfo si affrettò a concludere la pace con Onorio, e ne sposò la sorella Placidia; riconquistò ad Onorio la Gallia e la Britannia, di cui erasi reso padrone Costantino (a. 414). Si volse poi contro i Vandali di Spagna, ma trovò la morte nell'a. 415. Il suo successore Vallia riuscì a riunire di nuovo la Spagna all'impero di Onorio. Questi concesse in isposa al generale Costanzo, che aveva vinto i tiranni della Gallia, la vedova di Ataulfo Placidia sua sorella, creandolo suo collega nell'impero col titolo di Augusto; ma dopo sei mesi Costanzo morì (a. 421; Oros. VIII 42, 6; Philostorg. XII 6; Mommsen: *Chron. min.* I 300, 467, 1251; Cohen: *Méd imp.* VIII 203).

La Britannia e l'Armorica ben presto si distaccarono di nuovo dalla decadente autorità di Onorio, che dovette riconoscerne la indipendenza. (Mommsen: *Chron. min.* I 467, 1250; Friger. in Greg. Tur. II 9).

Onorio morì a Ravenna il 15 agosto dell'a. 423 (Zosimo V 26 seg.; VI 2 seg.) dopo 29 anni di regno inglorioso sempre in balia dei favoriti di corte (cf. Socrat. VII 22, 20, Theophan. 5915; Zonar XIII 21 p. 40 a).

Il trono vacante fu usurpato dal primicerio Giovanni, ma l'imperatore d'Oriente Teodosio II mandò un esercito in Italia che ben presto riuscì a proclamare imperatore di Occidente Valentiniano III (Mommsen: *Chron. Min.* I 658, 90; Olymp. frg. 21; Philostorg. XII 13).

Il cadavere di Onorio fu trasportato a Roma, ove fu sepolto insieme alle ceneri della sua prima moglie Maria: iuxta B. Petri Apostoli in mausoleo (Paul. Diac.: *hist. miscell.* 140. [Migne: *Patr. lat.* t. 95]). Nel posto della sua tomba fu eretta nel secolo VIII da Paolo I una cappella in onore di S. Petronilla, il cui corpo fu allora ivi trasportato dalla via Ardeatina. Nell'a. 1544, sotto il pontificato di Paolo III, durante i lavori per la fabbrica della nuova Basilica, fu ritrovata la tomba di Onorio e di Maria, presso l'ingresso dell'attuale sagrestia (cf. Bosio: *Roma sotterranea* cap. 7; De Rossi: *Nuovo Bullett. di Arch. crist.* 1863 p. 53 segg.).

Onorio non ebbe figliuoli, essendo stati i matrimoni con le due figlie di Stilicone e di Serena, Maria e Thermantia, entrambi sterili

(Claudian: in *epithal. Honori et Mariae* v. 339; cf. C. I. L. XV 7152). Tra le leggi di Onorio va ricordata in modo speciale quella riferentesi all'acqua Claudia, da lui promulgata insieme ad Arcadio (Cod. Theod. II, 15, 2).

Tra le opere edilizie principali condotte a termine in Roma e fuori da Onorio durante il suo regno menzionerò: l'aver completata la costruzione della basilica di S. Paolo, come risulta dall'iscrizione posta sull'arco trionfale: *Theodosius coepit p(er)fecit Honorius aulu(m) doctoris mundi sacrata(m) corpore Pauli* (De Rossi: *Inscript. crist.* I p. 28, 52; 81, 17; 98, 5, 254, 6), la ricostruzione del teatro di Pompeo: *theatru(m) Pompei exteriore ambitu magna etiam interior virtute convulsu(m) subductus et excitatus in vice de...* (v. De Rossi: *Inscript. crist.* I p. 28, 54, completata da Mommsen: C. I. L. VI 1191), i restauri agli specchi delle acque Claudia ed *Anio novus* lungo la destra della via Valeria eseguiti col danaro proveniente dal bottino fatto dopo la sconfitta di Gildone in Africa (C. I. L. IX 4051), e l'erezione di recinti al mercato di *Puteoli* (C. I. L. X 1692). Restauri di vie sono indicati da vari cippi miliari, e cioè: per la via *Appia* (C. I. L. IX 5982, 5991), per la via *Latina* (C. I. L. X 6885), per la via *Traiana* (C. I. L. IX 6001, 6002, 6007, 6014, 6027; X 6864, 6865, 6910, 6919), per la via *Herculia* (C. I. L. IX 6063, X 6967), per due vie dell'*Achaia* (C. I. L. II 572, 573, 14207, 27), e per una via della *Troade* (C. I. L. II 7182).

a) - Nome.

*Honorius* ed *Ἄνωπιος*: in tutte le iscrizioni che lo menzionano ad eccezione delle seguenti:

*Ἄνωπιος*: C. II 7207; C. I. Gr. 9516, 9855.

*F(lavius) Onorius*: C. II 7182; IX 4051; X 6840, 6885; XIV 231.

*Φλ(άουιος) Ἄνωπιος*: C. I. Gr. 1086, 4350 add.; Athen. Mittheil. 1899 p. 210.

b) - Consolati.

*consul* = a. 386 (2 anni di età) con *Evo-dius*: C. XIV 231; C. I. A. III 173; De Rossi: *Inscr. crist.* I 359-361, 363-365, cf. pp. 158, 594.

*consul* II = a. 394 (del mese di settembre: 10 anni) con *Arcadius*: De Rossi I 422, cf. pp. 183 segg., 596.

*consul* III = a. 396 (12 anni) con *Arcadius*: De Rossi I 369, 433-436, 438-440, cf. p. 596.

*consul* IV = a. 398 (14 anni) con *Fl. Eutychianus*: De Rossi I 460-468, cf. p. 596.

*consul* V = a. 402 (18 anni) con *Arcadius*: De Rossi I 504-516, cf. p. 597.

*consul* VI = a. 404 (20 anni) con *Aristaetelus*: De Rossi I 529-536, cf. p. 597.

*consul* VII = a. 407 (23 anni) con *Fl. Theodosius jun.*: De Rossi I 572-581, cf. p. 598.

*consul* VIII = a. 409 (25 anni) con *Fl. Theodosius jun.*: De Rossi I 590-594, cf. p. 598.

*consul* IX = a. 412 (28 anni) con *Fl. Theodosius jun.*: De Rossi I 598, cf. p. 599.

*post consulatum Honorii* IX = a. 413 (29 anni): De Rossi I 600, cf. p. 599.

*consul* X = a. 415 (31 anni) con *Fl. Theodosius jun.*: De Rossi I 601, cf. p. 599.

*consul* XI = a. 417 (33 anni) con *Fl. Constantius*: C. XI 1689; De Rossi I 604, cf. p. 599.

*consul* XII = a. 418 (34 anni) con *Fl. Theodosius jun.*: De Rossi I 606, cf. p. 599.

*consul* XIII = a. 422 (38 anni) con *Fl. Theodosius jun.*: De Rossi I 613, cf. p. 599.

c) - Titoli.

*imperator*: C. VI 1187, 1188, 1189, 1190 (con Arcadio); X 1692 (con Teodosio ed Arcadio), 6425, 6885 (con Teod. ed Arc.); EE. V 304.

*imperator Caesar*: VI 1188, 1189, 1190 (con Arc.); C. IX 4051 (con Arc.).

*imperator invictissimus felicissimusque*: C. VI 1187 (con Arc.).

[*f*]elicissimus ac doctissimus imperator: C. VI 1710 = Kaibel 1074 (con Arc.).

αὐτοκράτωρ: C. I. Gr. 1086.

*imp(erator) clem(en)tlissimus felicissimus toto orbe victor*: De Rossi: *Inscr. crist.* II p. 20, 7.

*d(ominus) n(oster) o donuus noster*: C. II 572, 7182, 14207, 27 (con Arc.); V 6836; VI 1187, 1191 (con Arc.), 1659, 1676 (con Teod.), 1710 = Kaibel 1074, 31418 (con Teod.); VIII 1358, 5341 (con Teod.); IX 4051 (con Arc.), 5982, 5991, 6001, 6002, 6007, 6014, 6027, 6063 (con Teod. ed Arc.); X 1692, 6840 (con Teod. ed Arc.), 6864, 6865, 6685, 6910, 6919 (con Teod. ed Arc.); XI 276 (soltanto *d(ominus)*); E. E. IV 89 = N. S. 1880 p. 53 (con Arc.), 849; V 304, 1081; C. I. A. III 407

(con Arc.); N. S. 1880 p. 135, 1888 p. 233; B. M. 1880 p. 135; De Rossi: *Inscr. crist.* II p. 20, 7; nelle monete: Cohen: VIII pp. 177-189.

*salvo d(omino) n(ostro)*: C. VI 1718 (con Teod.), 1659 (con Teod.); VIII 963 (con Arc.), 7017 (con Arc.), 7018 (con Teod.); IX 4051 (con Arc.); X 6425 (con Teod.).

*salvo ac flōrente d(omino) n(ostro)*: C. VI 1703 (con Teod.).

*aug(ustus)*: C. II 573 (con Arc.); VIII 7017 (con Arc.), 9834; X 3696; E. E. IX 1281; C. I. A. III 407; N. S. 1888 p. 233.

αὐγ(ουστος): C. I. Gr. 9516, 9855.

*semper aug(ustus)*: C. V 304, 1081, 6836; VI 1703, 6836, 16597, 31419; VIII 969 (con Arc.), 1358 (con Teod.), 7018 (con Teod.); IX 4051 (con Arc.); X 6840 (con Teod. ed Arc.), 6885 (con Teod. ed Arc.); E. E. IV 804; B. M. 1877 p. 12; nelle monete: Cohen VIII pp. 177-189.

*p(er)petuus aug(ustus)*: C. VI 1191; De Rossi II pp. 28, 54, 81, 17, 98, 5, 254, 6.

*perennis aug(ustus)*: C. X 1692 (con Teod. ed Arc.); E. E. IV 89 = N. S. 1880 p. 53 (con Arc.), 849 (con Arc. e Teod.).

*invictus et perpetuus aug(ustus)*: C. VI 1191 (con Arc.).

*invictus aug(ustus)*: C. X 3696.

*invictissimus princeps*: C. VI 1188 (con Arc.).

*aeternus princeps*: C. VI 1676 (con Teod.); B. M. 1880 p. 135.

ὁ αἰώνιος Αὐγ(ουστος): C. I. Gr. sept. 24 (con Arc. e Teod.); Mittheil. d. d. Inst. Athen. Abtheil. 1899 p. 210 (con Teod. Arc. e Teod. jun.).

εἰς ἔθνα Αὐγ(ουστος): C. II 7207.

*victorissimus princeps*: C. VI 1189, 1190 (con Teod., 1718 (con Teod.).

*victor ac triumphator*: C. VI 1188 (con Arc.).

προπεούχος Αὐγ(ουστος): C. I. Gr. 1086.

προπαίουχος Αὐγ(ουστος): C. I. Gr. sept. 24 (con Arc. e Teod.).

ἀντήντο[ς] Αὐγ[ου]στος: Mittheil. d. d. Instit. 1881 p. 312 (con Arc.).

*perpetuus* C. VI 1703 (con Teod.); VIII 1358 (con Teod.).

*invictus*: C. X 3696; E. E. 304.

*inclytus*: C. VIII 969 (con Arc.).

*p(h)ius f(elix)*: C. X 6840 (con Teod. e Arc.); E. E. V 1081; nelle monete: Cohen VIII pp. 177-189.

*obilissimus) p(uer)*: C. XIV 231.

*bono reip(ublicae) natus*: C. IX 599; X 6840 (con Arc. e Teod.); 6885 (con Teod. ed Arc.); 6919 (con Teod. ed Arc.).

*semper et ubique vincens*: C. VIII 5341 (con Teod.).

*fratres (con Arcadio) victores ac tri[um]phatores sem]per Augusti*: C. IX 4051.

*αἰπειρανέστατος Κάισαρ*: C. I. Gr. 4350 add.

*δεσπότης τῆς οἰκουμένης*: C. I. Gr. sept. 24 (con Arc. e Teod.); Mittheil. d. d. archaeol. Institut. 1881 p. 312 (con Arc.).

d) - Elogi.

*beatissimis temporibus*: C. VIII 5341 (con Teod.).

*pro beatitudine temporum felicitatemque publici status*: C. X 1692. *pollentes in fine imperio*: C. VIII 1358.

Nella monetazione, nei motti dei rovesci, vi sono altri titoli ed altre frasi laudative affatto corrispondenti alla verità, data la tristezza dei tempi di Onorio e le non gloriose vicissitudini del suo regno. Essi attestano la degradazione morale di quei tempi, e sono: *adventus aug.* Cohen VIII 1; *concordia Augg.* 3-7; *gloria reipub.* 8; *gloria romanorum* 9-28; *reparatio reipub.* 30; *salus reipub.* 31-32; *spes romanorum* 33; *triumphator gent(ium) barb.* 34; *victoria augg.* 35-45; *virtus exerciti* 56, 57; *virtus romanorum* 58-59; *vota publica* 60-61; *urbs Roma felix* 70-72.

Famiglia.

1. *Theodosius* suo padre (v. *Theodosius I*).
  2. *Aelia Flaccilla* sua madre (v. *Theodosius I*).
  3. *Arcadius* suo fratello (v. *Arcadius*).
  4. *Galla Placidia* sua sorella (v. *Constantius*).
  5. *Maria* sua prima moglie e cugina: figlia di Stilicone e di Serena (v. *Stilicho*).
  6. *Thermantia* sua seconda moglie: altra figlia di Stilicone e di Serena (v. *Stilicho*).
- Onorio non ebbe figli.

TILLEMONT: *Histoire des empereurs V.* — GIBBON: *The history of the decline and fall of the roman empire.* — VON WIETERSHEIM: *Geschichte der Völkerwanderung* II. — T. HODGKIN: *Italy and her invaders* I. — O. SRECK: *Geschichte der Untergangs der antiken Welt* V, VI. — O. SRECK: in Pauly-Wissowa, *Real Encyclopädie* pp. 2277-2291.

G. MANCINI

**HONOS ET VIRTUS.** — Divinità essenzialmente militari, personificazioni delle due principali doti dei guerrieri, l'onore e il valore, a cui sono contrapposte le altre due del *Pavor* e del *Palloz*, tutte coordinate a Mars e Bellona. Questo carattere, oltre che dalla circostanza che la fondazione dei loro tempi soleva sempre tener dietro a vittorie riportate dagli eserciti romani e dalla prossimità del più importante di essi al tempio di Marte, è anche dimostrato da alcune iscrizioni votive, nelle quali l'Onore e la Virtù son messi in rapporto specialmente con l'aquila delle legioni, p. e.: *Dis militaribus. Genio Virtuti, Aquilae sanct(ae) signisque leg(ionis) I Ital(icae) Severianae* (C. III 7791), — *Fortunam superam Honori aquilae legionis XXII p(rinigeniae) p(iae) f(idelis)* (C. XIII 6679). E quanto il culto rispondesse al genio e alla coscienza militare dei Romani, si può vedere dal fatto, che essi non si contentarono di dedicar loro un solo tempio. Un santuario, infatti, dell'Honos, a quanto sembra il più antico, sorgeva innanzi alla porta Collina, dove venne un tempo trovata una laminella metallica con la leggenda *Honoris*, la quale avrebbe fatto parte di un altare (Cic. de leg. 2, 23, 38). Un altro altare della Virtus fu eretto, non si sa in quale luogo, da Scipione dopo la presa di Numantia (Plut. de for. Rom. 5). Presso gli avanzi della porta Collina negli scavi degli anni 1871-73 venne fuori la lapide in caratteri arcaici: *M. Bicoleio V(ibi) Libertus Honore donum dedet merito* (C. VI 3692 = 30913 cf. Bl. 1873, 90), che conferma l'esistenza ivi dell'altare. E non è improbabile che ad esso si riferisca pure l'altra lapide dedicata alla Virtù: *...signu]m Virtuti de ea sum(ma) rest[itulum, quam...] ius Teseus Virtuti d(ono) [F(ederal)]* (C. VI 31061). — Il primo tempio e il maggiore, della cui fondazione si abbia la data sicura, è quello che nella guerra contro i Liguri fu votato all'Honos dal console dell'anno 233 a. C., Q. Fabius Maximus Verrucosus ed eretto innanzi alla porta Capena (Cic. de nat. dor. 2, 23, 61). Due volte il console dell'anno 210 a. C., M. Claudius Marcellus, votò un tempio all'Honos et Virtus; la prima dopo la vittoria da lui riportata sugli Insubri, che tenevano d'assedio Clastidium (Liv. 27, 25, 7. Val. Max. 1, 1, 8), la seconda dopo la presa di Siracusa (Plut. Marcell. 28. Val. Max 1. c.) modificando così la destinazione del precedente e aggiundovi un simulacro della Virtus. Ma essendovisi opposto per ragioni rituali il

collegio dei pontefici, egli ne fondò accanto a quello uno della Virtù, ponendoli tra loro in comunicazione (Val. Max. I. c.), che nell'anno 205 a. C. fu dedicato da suo figlio (Liv. 29, 11, 13). Esso divenne celebre per le opere d'arte che, prese dal bottino di guerra di Siracusa, l'adornavano, insieme con l'*aedicula Camenarum*, attribuita a Numa (Serv. Aen. 1, 8). Nel restauro che ne fece Vespasiano, il tempio fu arricchito con dipinti di Cornelius Pinus e Attius Priscus (Plin. nat. hist. 35, 120). Tra i prodigi che sarebbero avvenuti nell'anno 38 a. C. si ricorda la caduta della statua della Virtù (Dio. Cass. 48, 43). Un'annua festa in onore delle due divinità istituita da Augusto nel 17 a. C. (Dio. Cass. 54, 18) e menzionata dai Fasti (C. 12 p. 264) al 29 maggio, coincideva con la rassegna del corpo dei cavalieri (*probatio equitum*), quale fu rinnovata e così chiamata da Augusto stesso (Momm- sen, Staatsrecht III, 493 seg.) e che aveva luogo nel Foro Romano, cominciando dal tempio di Marte. — Due altri templi delle stesse divinità furono fondati negli ultimi tempi della Repubblica. L'uno da Mario, opera dell'architetto C. Mucius (Vitruv. III, 2, 5. VIII praef. 17) e menzionato sull'elogio che di lui si conserva: *C. Marius C. f. de manubiis Cimbricis et Teutonici aedem Honori et Virtuti victor fecit*. Elog. XVIII = XXXIII C. 12 p. 195 più volte ricordato in Cicerone (pro Sest. 116; pro Planc. 78; de div. 1, 59) e di cui il luogo è incerto (Fest. p. 344). L'altro da Pompeo, nello stesso luogo ove egli eresse il teatro che prese il suo nome e i templi di Venus Victrix e Felicitas. La festa dedicata all'Honos, Virtus e a queste due altre divinità, si celebrava il 12 Agosto, sotto il qual giorno i fasti Amiter-nini hanno: *Veneri Victrici, Hon(ori), Vir(tuti), Felicitati in theatro marmoreo* (C. 12 p. 244 cf. p. 217 fasti Allifani).

Fuori di Roma il culto ebbe poca diffusione. Se ne hanno tracce in Tarracina: C. X 8260: *C. Paccius C. f. X vir ad hastam ludos Honoris et Virtutis fecit*, in Puteoli, dove è ricordata un'*aedes Honoris* (C. I. 577, 2, 11=X, 1781), in Visentium C. XI 2910: *Honori Visentium sacrum...* 2911: *Virtuti Visentium sacrum*, e fuori d'Italia in Sopiana nella Pannonia (C. III 3307 = 10285): *Virtuti et Honori L. Ulpius Marcellus leg(atu)s Aug(usti) praetore Pannon(iae) inf(erioris) v(otum) solvit*, in Cirta nella Numidia (C. VIII 595): *Honoris Virtutis Aug(usti) sacrum* Q. Domitius Primianus cf. 6950) e

in Ucubi nell'Africa proconsolare (C. VIII 15665: *Soli et Virtuti pro salute...*).

JORDAN, Top. I, 2, 43 segg.; III 414. — WISSOWA, Religion und Kultus, 135 segg. — PRELLER, röm. Mythol. II, 248 segg.

**Honoris et Virtutis (vicus).** — È notato nella base Capitolina (C. VI 975) e in una iscrizione dedicata ai Lares Augusti (C. VI 449), così detto dal tempio su mentovato presso la porta Capena, la quale era nell'odierno orto di S. Gregorio (Jordan-Hülsem, Top. I, 3, 202).

**HOPLOMACHUS.** — Specie di *gladiator* in quanto combatteva contro altri detti *Thraeces*: C. II 1739. IV 2508. VI 631. IX 466) v. **Munus**.

**HORA.** — Sulla concessione dell'acqua pubblica a privati senza limitazione di tempo o ad ore (Dig. 8, 6, 7. 10; 39, 3, 17 pr.; 43, 20, 5, 1) in un frammento epigrafico relativo ad acquedotto (C. VI 1261) si ha: *ab hora secunda ad horam sextam... aqu[ae... ab hora] ... sex[ta ad] occa[sum solis]*.

Nelle iscrizioni sepolcrali è frequente l'uso d'indicare non solo gli anni, i mesi e i giorni della vita dell'estinto, ma anche l'ora della morte: p. e.: *vixit horas noctis V* (C. III 2127a), — *[decessit hora nocturna* (C. III 13806) etc.

Nelle iscrizioni che si leggono sulle gambe e i piedi del colosso di Memnon in Tebe e nelle quali i visitatori, oltre il proprio nome e la data, solevano indicare anche l'ora in cui aveano interrogato l'oracolo, essa appare in queste varie forme:

*hora dies* (sic) *ante primam* C. III 44,

*hora diei prima* 49,

*hora secunda* 51,

*hora prima* 58,

*hora IS* (= *prima semis*) 35. 39. 43.

*hora prima semis* 53,

*hora prima et dimidia* 42,

*hora II* 34. 50,

*hora III* 38,

*hora I* 45,

*hora IIS* (= *secunda semis*) e in una metrica: *horam cum primam cunq[ue] horam sole secundam prolata Oceano lumnat dies* 45.

**Hora accusandi.** — Nello statuto della colonia Ursonensis nella Spagna, creata da Cesare nell'anno 710 a. C. e dedotta da Antonio (C. II, 5439 = Bruns Fontes 7 p. 122 segg.) al cap. CII si legge: *Qui h(ac) lege*

*quaeret iudicium) exercebit, quod iudicium uti uno die fiat h(ac) lege praestitutum non est, ne quis eorum aule h(oram) I neve post horam XI diei quaerito neve iudicium exerceat. Isque I vir in singul(os) accusatores, qui eorum delator erit, ei h(oras) IIII, qui subscriptor erit, h(oras) II accusandi potestatem) facito.*

Mommsen (Strafrecht p. 364, 5 cf. Jurist. Schriften I, 235) osserva che questa prescrizione, conforme all'antico ordinamento giudiziario, vuol dire che il procedimento non poteva cominciare prima dell'alba, e non finire al più tardi un'ora prima del tramonto.

**HORATIA (tribus).** — Una delle 16 *tribus rusticae*, che costituite in origine da *pagi* del territorio intorno a Roma appartenenti a genti patrizie, presero da queste il nome, e che la tradizione fa istituire tutte nell'anno 259 u. c. (cf. Mommsen, Staatsrecht III p. 166 segg.). Quale parte di quel territorio essa abbia compreso, s'ignora. Col tempo però, a misura che la cittadinanza romana veniva concessa a città d'Italia e delle provincie, o pure che si costituivano delle colonie, in questa tribù furono iscritte le seguenti:

Aricia (Italia regio I C. XIV 2166. 2169. 2171. 2179. 2180. 2182. NS. 1883 p. 173).

Assuras (Africa proconsularis C. VIII 1813 1814. 1821).

Falerii (Italia regio VII C. XI 3099. 3100. 3108. 3123. 3125. 3136. 3176. NS. 1906. p. 142).

Gersusia? (Italia regio II. C. IX 260).

Mactar? (Africa, Byzacena C. VIII 629).

Nomentum? (Italia regio I. C. XIV. 3961. 3972).

Spoletium (Italia regio VI C. XI 4788. 4813. 4815. 4819. VI 32519<sup>a</sup>, 27).

Venusia (Italia regio II C. IX 434. 435. 441. 477. 499. 500. 521. 523. 531. 575. 585. 596. 615. 651. 657. 692. VI 2381 = 32522<sup>b</sup>, 29. 2654. NS. 1882 p. 382. 383).

Uthina (Africa proconsularis C. VIII 3067).

**HORDEUM.** — Nell'editto di Diocleziano « de pretiis rerum venalium » (C. III p. 1189) si legge 1, 2: *Hordei h(astrense) m(odium) unum (denarios) c(entum)* cf. Blümmner, Der Maximaltarif p. 63.

Ricorre la parola anche nella lex Manciana riguardante un demanio imperiale nell'Africa in quanto stabiliva le quote dei prodotti agricoli che i *coloni* doveano dare ai fittuarii (*conductores*): Bruus, Fontes 7. p. 297: *trilici*

*ex aream partem tertiam, hordei ex aream [part]em tertiam, fabe ex aream partem q[uar]tam etc.*

Una lapide di Roma (C. VI 9684) ricorda una venditrice di orzo della Via Nova, tra il Palatino e il Foro Romano: *De bia (= via) Noba (= Nova). Pollecla qu(a)e (h)ordeum bendit (=vendit) de bia Noba.* — In un ambiente di una villa presso Pompei è scritto col carbone: *Hordeum CCDLXXVI. Faba MCDLXXXVII* (C. IV 5430). Un altro graffito di Pompei (C. IV 6722) ha: *Faba m(odios) VII. VII, (h)ord(e)i semente(m) m(odios) VII. VI.* — È noto il titolo di *hordearii* che si dava ai gladiatori (Plin. nat. hist. 18, 72. Suet. rhet. c. 2), perchè nutriti soprattutto di orzo.

**HOREIA.** — In un mosaico di Althiburus pubblicato in RM. 1904 p. 324, è raffigurata una piccola imbarcazione, sopra la quale, un po' a sinistra, è la leggenda: *Horeia*. È questo evidentemente il nome del battello, che due ammassi di reti posti nell'interno caratterizzano per barca da pesca. Sono notevoli in essa la prua che si prolunga in alto a voluta e l'orlo superiore rinforzato esternamente da un bordo molto sporgente, che si spinge insensibilmente innanzi alla prua quasi a forma di rostro. Il guscio è interamente rotondo; è mossa solo da remi: l'Assman (Al., 1906. p. 11) la crede una imbarcazione scavata in un tronco d'albero. In Plaut (Rud. 910 e 1020) troviamo la parola *horia*, che in Nonius (XIII, 3) è detto significare una navicula piscatoria. Circa l'etimologia di questa parola il Bücheler, (RM., I. c.) crede di trovarla nel verbo *haurire*, paragonandola al greco *ἄντρος*.

R. BARTOCCINI

**HOROLATES.** — Iscrizione di un luogo del territorio dei Conveae nell'Aquitania (C. XIII 60): *Dian(a)e et Horolati et Garre deo Annous v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*. Nella nota si osserva: « *Deorum nomina quae sunt Horolates et Garra (?) agnosuntur in nominibus locorum recentibus quae sunt Ore et le pic de Gar.* »

**HOROLOGIARIUM (templum).** — Iscrizione di Apulum, nella Dacia (C. III 1070): *I. o. m. et Iunoni reginae... M. Ulpus Mucianus mil(es) leg(ionis) XIII gem(inae) horologiar(ium) templum a solo de suo ex voto fecit* (a. 193 d. C.). Probabilmente tempio con in fronte un orologio.

**HOROLOGIUM.** — Secondo una tradizione meno incerta un primo orologio solare (*solarium*) sarebbe stato introdotto in Roma nell'anno 263 a. C. dal console Gaius Maenius Valerius Messalla, portandolo da Catania come preda di guerra e collocandolo sulla tribuna pubblica (*Rostra*) nel Foro Romano. Fu un secolo dopo che ne venne costruito un altro ad acqua (*clepsydra*) e collocato non si sa dove (Plin. nat. hist. 7, 212 segg.) cf. Marquardt, *Privatleben* p. 249 segg. 766 segg. — Le iscrizioni, che ne ricordano in Roma e più ancora fuori, non lasciano intendere a quale delle due suddette specie gli orologi appartengono, ma è molto probabile più alla seconda che alla prima. E in generale mostrano come tali strumenti fossero donati da magistrati locali o anche da privati.

Roma C. VI 10237: *mensam quadratam in trichilla, abacum cum basi, horologium, labrum cum fulventis marmor(eis)* etc.

Aletrium C. I 1166 = X 5807: *L. Betilienus L. f. Vaarus haec quae infera scripta sunt de senatu sententia facienda coiravit semilas in oppido omnis, porticum qua in arcem eitur, campum ubi ludunt, horologium, macellum, basilicam* etc. (sec. II a. C.).

Allifae C. IX 2324: *C. Popillius Philodespotus Iovi d(ono) d(edit) mensam et horologium*.

Aquae Sextiae (Gall. Narb.) C. XII 535... *horologium*...

Curubis (Africa procons.) C. VIII 978: *pluteum perpetuum, scholas II, i(tem) [h]orologium* etc.

Laebactes (Italia) C. V. 2035: *horologium (sic) cum sedibus paganis Laebactibus dederunt*.

Nemausus (Gallia Narbon). C. XII 3100: *Deo Nem(auso) Sex Vibullius Perseus horologium et cerulas II argenteas (testamento) p(osuit)*.

Nomentum (Italia) C. XIV 3947:.... *horologium*....

Pompei (Italia) C. X 831: *scolam et horologium d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(uravit)*.

Putcoli (Italia) C. X 1617: [*Imp. Caes. Aug(ustus) horologium p(osuit)*].

Rigomagum (Germ. Inf.) C. XIII 7800: *horologium (sic) ab horis intermissum et vetustate colapsum (sic) suis impendis restituit* (a. 218 d. C.).

Sorrento (Italia) NS. 1901 pag. 363: *Imp. Titus Caesar divi Vespasiani filius Vespasianus Aug(ustus) pontifex maximus, tribunicia potestate IX, imperatore XV,*

*co(n)sule) IIX, censor, p(ater) p(atriciae) horologium cum suis ornamentis terrae motibus colapsum restituit*.

Tarracina (Italia) EE. VIII, 632: *aras et orologium pecunia sua d(ono) d(edit)*.

Tarraco (Hispania) C. II 4316: *Q. Murrius Thales horilegium collegio fabr(um) d(ono) d(edit)*.

Tucci (Baetica) C. II 1685:.... *accepto loco a re public(a) horologium omni [impensa sua editis ludis] circensibus et ludis scaenicis [d. d.]*.

Vienna (Gallia Narb.) C. XII: 1893 [*horologium de sua pecunia fecit*], *res publica a novo restituit*.

Luogo della stessa provincia C. XII 2522: *horologium cum suo aedificio et signis omnibus et clatris... ex (sestertium decem millibus) et eo amplius ad id horologium administrandum ser(v)um (sestertium quattuor millia) d. s. p. d.*

Zarai (Numidia) C. VIII 4515: *horilegium... civibus suis voverant, de suo dederunt et dederunt*.

**HORREA.** — 1 - *Varie specie di horrea.* — L'origine della parola « horreum » non è molto chiara: deriva forse da « hordeum » = orzo, frumento; forse invece da « ὄρειον » = frutto dell'anno, della stagione; ovvero si connette con la radice « horrei- » = cattivo, brutto, da cui « horrere », « horridus » etc., indicando « ciò che è disposto per la cattiva stagione », essendo l'horreum il magazzino destinato a serbare i frutti della terra per l'inverno (v. Prellwitz, in *Zeitschr. f. veigl. Sprachforschung*, 1912, p. 135). Comunque sembra che l'horreum sia stato da principio propriamente il luogo della fattoria dove i contadini ammassavano il grano raccolto, (in riguardo all'uso dei termini « granarium » e « horreum » vedi alla v. « horreum » in Daremberg-Saglio, *Dictionnaire III*, 1 p. 268), e che solo più tardi il suo concetto si sia ampliato, passando a significare un magazzino qualsiasi, destinato a ricevere non solo il frumento, ma anche gli altri frutti della terra, anche il vino (Seneca: *Epist. CXIV*, 26; Horat. *Carmina*, III, 28, 7; Columell. XII, 2 etc.), e gli strumenti agricoli (Columell. I, 6). La parola « horreum » mantenne peraltro, anche nel significato così esteso, l'impronta della sua origine, che fu certamente campestre, rustica. In seguito invece l'« horreum » divenne, per così dire, urbano, passando a indicare il magazzino della casa, il luogo dove la famiglia

raccoglieva le provviste di ogni genere, e in generale tutto ciò che, pur essendo di pregio, non serviva ai suoi bisogni giornalieri (Seneca: Epist. XLV, 2; Plin. Epist. VIII, 18; Apul. Metam. IV, 18; V, 2 etc.); onde se l'horreum conservava più particolarmente le provviste alimentari necessarie alla vita della famiglia esso prendeva l'appellativo di « penuarium ». Una stessa famiglia poteva del resto avere un « horreum » urbano e un « horreum » rustico, fuori della città: sembra anzi che l'« horreum » rustico fosse talvolta preferito, come più sicuro, per riporre le cose più preziose: (Dig. XXXII, de legat. III, 84; XXXIII, 7, 12, § 39 e 40).

Un « horreum » urbano, domestico, sembra sia il seguente:

C. XI, 357: *Gen[io] L[arum] [h]orr[ei] Pu[biani] etc.*

invece un « horreum » rustico, ammesso all'aia, e con questa pertinente ad un monumento sepolcrale, è menzionato nell'iscrizione:

C. XI, 3895: *area cum edificis (sic!) et horreo etc.*

A questi horrea domestici si riferiscono molti passi del Digesto, e dei Codd. Giustiniano e Teodosiano (cfr. Scialoja: Riv. ital. scienze giuridiche, vol. I, fasc. I).

Ma quella stessa necessità, che aveva il contadino di raccogliere il grano e gli altri prodotti del suolo in un magazzino che glieli conservasse fino al momento del bisogno, fu col tempo sentita anche dallo stato.

È noto infatti come lo stato romano, oltre al dovere che incombe in generale a tutti gli stati di far sì che le provvigioni necessarie ai cittadini non vengano mai a mancare, si assunse col tempo l'obbligo più stretto e più oneroso di fornire lui stesso gratuitamente o a prezzo ridotto tali provvigioni a una parte dei cittadini medesimi, al meno abbienti: obbligo che si limitò dapprima e a lungo al solo frumento, ma che poi si estese ad altri generi, l'olio, il vino etc. Per di più lo stato ebbe a provvedere, da quando si ebbero delle milizie permanenti, al mantenimento di queste. A tali bisogni lo stato romano soccorreva in parte con le rendite sue stesse: e cioè coi redditi dei domini provinciali, e più tardi anche dei domini imperiali, e con il ricavato delle imposte provinciali; in parte con compere dirette. (v. art. **Frumentatio**).

Ma poichè i raccolti potevano esser vari da un'annata all'altra, ed occorreva invece che le provvigioni fossero assicurate in modo stabile e costante; ma poichè soprattutto di

tali provvigioni la necessità era assai diversa da un punto all'altro dell'impero, richiedendosene di più là dove l'esercito era più numeroso; abbondandone alcune provincie, come l'Africa e l'Egitto, ed altre scarseggiandone; occorrendone infine più specialmente nella capitale, ognor più affollata ed esigente, ne venne così di conseguenza che lo stato sentisse il bisogno di creare in ogni provincia, in Italia, a Roma, là dove il frumento e gli altri prodotti venivano primieramente raccolti e concentrati, e dove poi erano imbarcati o sbarcati, dei grandi magazzini, in cui depositare e conservare, fino che fosse necessario, tali prodotti. Anche questi magazzini furono detti « horrea » (la forma plurale viene sempre adoperata in questo caso); e poichè naturalmente erano di proprietà dello stato essi furono designati col titolo di « horrea publica », o, specie più tardi nei testi giuridici, di « horrea fiscalia ».

Gli « horrea publica » accoglievano principalmente, e forse alcuni esclusivamente, il frumento e gli altri prodotti del suolo, olio, vino, etc., che, mentre da un lato erano il maggior provento derivante dai tributi e dalle proprietà demaniali e imperiali, costituivano d'altro canto la base dell'alimentazione; e di essi pertanto i pubblici poteri avevano, come ho detto, lo stretto obbligo e la suprema necessità di curare il regolare rifornimento per il benessere dell'impero. Ma occorre tener presente che i tributi comprendevano talvolta altre merci, che assai varie erano le rendite demaniali e imperiali, che infine d'altra parte non mancavano nel regime finanziario romano i monopoli, cioè la riserva allo stato, per ragioni fiscali, della produzione e della vendita di certe speciali merci. Così ad es. tra le « vectigalia » dell'Egitto erano il vetro, la carta, il lino etc. (Vopisc. Vita Aurel. 45; Chronogr. del 354 in Mommsen: Chronica minora, I, p. 145 [Monum. Germ. hist. Auct. antiquiss. t. IX]); erano quasi interamente sottratte alla proprietà privata, e facevano parte dei beni dello stato o dell'imperatore, le miniere e le cave di marmo; erano monopoli il sale, fin dai tempi più antichi, il minio, che si estraeva nella Spagna, il balsamo della Giudea. (v. Marquardt: L'organisation financière, p. 354 sg.).

Di alcuni di questi prodotti lo stato si trovava così diretto possessore: non solo: esso talvolta aveva altresì l'interesse di sorvegliarne e regolarne l'approvvigionamento e la distribuzione: della carta, ad es. ci dice Plinio (Nat.

hist. XIII, 13, 27) che si verificò nella città una forte carestia a tempo di Tiberio, così che il senato si vide costretto a nominare dei commissari che ne curassero il rifornimento: forse più tardi tale cura passò, come tutte le altre del genere, alla dipendenza dell'imperatore: ch'è un'iscrizione romana ci ricorda una «ratio chartarum» cioè un ufficio di amministrazione ad essa riservato (BM. 1872, p. 75). Così egualmente gli imperatori, che più amaronò inalzare templi, ville, basiliche, terme a Roma e nelle città provinciali, dovettero preoccuparsi a che non venissero mai a mancare per così superbe costruzioni i marmi e i metalli necessari.

È in questo modo che per molti prodotti lo stato sentì la necessità di raccogliarli nei suoi magazzini, non meno di quello che faceva per il frumento. Alcune volte furono reparti degli horrea del frumento riservati a questi altri prodotti: come negli «horrea Galbana», che erano i grandi «horrea fiscalia» di Roma, v'era una sezione destinata ai marmi; altre volte invece dovettero essere creati speciali horrea per speciali merci. Ne conosciamo di questi a Roma, e sono gli «horrea piperataria», gli «horrea chartaria» e gli «horrea candelaria»; nessuna certa testimonianza invero ci autorizza a ritenere questi magazzini come proprietà dello stato, a parli cioè nella categoria degli «horrea fiscalia», ma tale supposizione appare assai fondata. Negli «horrea piperataria» si raccoglievano le droghe dell'oriente che erano assai usate e ricercate in Roma, e che dovevano entrare quasi tutte fra i tributi che quei popoli lontani pagavano all'impero (Plin. Nat. hist. XII); essi inoltre sono ricordati dal Cronografo del 354 fra le «operae publicae», fabbricate dall'imperatore Domiziano (Mommson: Chronica minora, I, p. 146). Per gli «horrea chartaria» menzionati dai regionari Costantiniani, basta aver presente quanto più indietro si è detto circa l'approvvigionamento della carta; degli «horrea candelaria», di cui l'unica memoria è serbata in un frammento della «Forma Urbis» (C. VI, 29844; n. 35; Jordan, Forma Urbis, fr. n. 53), nulla si può dire, se non che la cera era pure fra i tributi che alcuni popoli versavano a Roma (Plin. Nat. hist. XXI, 13, 45).

Della più importante delle merci monopolizzate, il sale, sappiamo che esistevano particolari magazzini presso il Tevere (Jordan-Hülse: Topogr. Stadt Rom., 13, p. 171 sg.), con probabilità anch'essi di diretta proprietà dello stato: ma è del resto assai oscuro il

modo con cui tale monopolio si esercitava (v. Dizion. II, p. 583; Lanciani, BM., 1888, p. 83 sgg.).

Come una speciale categoria degli «horrea fiscalia» possono considerarsi gli horrea militari. Le truppe di Roma ricevevano il frumento direttamente dai magazzini pubblici della città (v. Dizion. III, p. 261 sg.); e così pure si faceva nelle provincie, quando era possibile, quando cioè i corpi militari potevano giornalmente prelevare dai magazzini pubblici delle città vicine le provviste a loro necessarie. (Iul. Capit.: Gordian. tert. 28) Quando invece i corpi erano stabiliti lontano dalle città, e cioè soprattutto lungo le frontiere dell'impero, allora occorre che essi avessero un proprio magazzino nel loro stesso accampamento (Cagnat: L'armée rom. d'Afrique<sup>2</sup>, p. 310 sgg., C. Th. VII, 4, 15 col. comm. del Gothofr.).

Di questi horrea militari abbiamo le sgg. memorie epigrafiche:

C. VII, 732 ...*horreum vetustate conlabsum mi(lites) coh(ortis) II Asturum S(everianae) A(lexandrianae) a solo restituerunt...*

C. XIII, 7441 (v. Iacobi in: «Der Obergermanisch-raetische Limes d. Römerreich» B. n. 12, castra di Kapersburg, p. 32 sg. tav. VIII, n. 1) ...*horreum n(umeri) N(idensium)*

C. XIII, 7749 *Genio hor(rei) n(umeri) Brittonum*

in tal caso, come si vede, la parola «horreum» è adoperata normalmente al singolare.

Questi magazzini avevano, come i corpi cui servivano, carattere stabile e permanente; ma poteva darsi il caso che speciali imprese militari richiedessero in certe date regioni una speciale provvigione di frumento e degli altri viveri che sono necessari al mantenimento di un esercito operante: si creavano allora per l'occasione dei magazzini appositi, che fossero come la base di rifornimento dell'esercito, salvo poi ad abbandonarli a spedizione finita, o a conservarli, se se ne fosse riconosciuta l'utilità (Caes. Bell. civ. III, 42; Cagnat, op. cit. p. 328 sgg.); è quanto ci dice l'iscrizione:

C. VIII, 8836. — *[dd. nn. Diocletianus] et Maximianus Seniores Aug(usti), et [dd. nn. Constantius et Maximianus Invicti Imperatores, et [Severus et Maximinus Nobilissimi Caesares, [quo tempore d. n. Maximianus Invictus Senior Aug(ustus) feliciter [comprimens turbas Quinque]ntanorum ex Tubusuctitana [regione copiis iuva]retur, horrea in Tubusuctitana [civitate fieri] praeceperunt, anno provinciae CCLXV (a. 304).*

Il C. Th. (XIII, 5, 35; 9, 2 col. comm. del Gothofr.) ci parla inoltre delle provviste portate dai navicularii ai « portus expeditionales », cioè ai porti dove si faceva la riunione delle truppe destinate a particolari campagne, e dove pertanto si accumulavano, in vista di queste, notevoli riserve di frumento e di altri viveri.

La stessa necessità che aveva sentito lo stato di creare dei magazzini per assicurare il vettovagliamento della sua capitale e dell'impero in generale, dovettero naturalmente sentire le singole città, cui anche incombeva il dovere di provvedere alla regolare fornitura del frumento per i propri cittadini, e nelle quali se mancavano, come istituzione stabile e ordinaria, le frumentazioni, è pur certo che elargizioni straordinarie di grano dovevano di tempo in tempo e in speciali contingenze aver luogo (v. Dizion. III, p. 312 sg.). È così che abbiamo memoria di magazzini di colonie e municipi:

C. IX, 1545 (Beneventum) ... *Concordius co-[loniae] hor[rearius]*.

C. IX, 5159 (Truentum) ... *horreum [...] ura-v[il] ? ...? ur[bi] Tra[entinarum]*... (non è peraltro certo che si tratti di « horreum » municipale, v. appresso).

V'era infine a Roma, e probabilmente anche in altre città, un'altra categoria di horrea, che occorre ben distinguere dai precedenti. V'erano magazzini, di proprietà di ricche famiglie o dell'imperatore, riguardato però come privato più che come capo dello stato, i quali servivano non allo stato, ma ai cittadini; e cioè le loro singole parti erano date in affitto per un tempo determinato a quelli dei privati, che o non avevano magazzini propri, o, per una qualsiasi ragione, e soprattutto per maggior sicurezza, non amavano riporre le loro merci e i loro oggetti nei loro magazzini particolari (C. Th. XI, 20, 3 col. comm. del Gothofred.). Questi magazzini di affitto possono pertanto paragonarsi sia con i magazzini generali di deposito, che esistono oggi in molte città, e specialmente nei porti, sia, sotto aspetto più ristretto, con le cassette di sicurezza che le banche affittano al pubblico. Che il bisogno di questi horrea fosse assai sentito in Roma si comprende facilmente, quando si pensi alla poca sicurezza delle abitazioni private contro i pericoli molto frequenti di furti e di incendi; onde doveva avvenire che gli esercenti di essi, che, come si vedrà, non erano quasi mai i proprietari stessi, ma degli appaltatori,umen-

tassero a loro piacimento e a loro maggior vantaggio i prezzi di locazione.

S'impone pertanto da parte dell'imperatore un provvedimento che frenasse in qualche modo l'avidità di questi appaltatori, ed esso fu preso da Alessandro Severo: nella vita di questo principe (cap. 39) leggiamo infatti, tra le altre opere da lui promosse a beneficio della città: « horrea in omnibus regionibus publica fecit, ad quae conferrent bona si qui privatas custodias non haberent ». Questi horrea che sono detti pure « publica » debbono naturalmente distinguersi nettamente dagli altri, di cui si è parlato innanzi: quelli erano di proprietà dello stato e provvedevano esclusivamente ai bisogni di esso; chè, se accoglievano depositi di privati, ciò avveniva solo in contravvenzione alla legge (C. Iust. X, 72, 6; C. Th. XII, 6, 16; XV, 1, 12); questi erano pure di proprietà dello stato, ma provvedevano esclusivamente ai bisogni dei privati. Non sappiamo se il deposito in essi fosse gratuito o soltanto ad una tassa assai mite: certo si è ad ogni modo che essi avevano verso il popolo di Roma un carattere di munificenza.

II. - *Pianta e costruzione.* — Sul modo come si costruivano gli « horrea » noi siamo informati sia dagli scrittori, che di tale materia si sono occupati, sia ancor più dagli avanzi monumentali di essi.

Le notizie dei primi si riferiscono soprattutto all'horreum rustico; sono infatti principalmente coloro che trattano della cultura e della vita dei campi, che dedicano una parte dei loro libri a stabilire le norme che debbono osservarsi per la costruzione dei magazzini destinati a conservare i prodotti della terra, affinché questi prodotti non vengano danneggiati dalla umidità o dagli insetti nocivi; peraltro è naturale che le stesse regole che si seguivano per gli « horrea » rustici si seguissero in via generale anche per i grandi « horrea » dello stato o dei privati.

I precetti di Columella (I, 6) Varrone (de re rustica I, 57) Catone (Agricoltura XCII) Plinio (Nat. Hist. XVIII, 30, 73), Vitruvio (I, 4; VI, 6) e Palladio (I, 18 segg.) possono riassumersi brevemente.

I diversi prodotti della terra richiedono un diverso modo di conservazione. Il grano va messo secondo alcuni in granai costruiti in legno su alti pilastri (anche nel Dig. XIX, 1, 18; XXI, 1, 60 si nominano di tali horrea lignei) aperti da ogni parte all'aria; secondo altri invece è preferibile riporlo in camere

senza finestre con mura laterizie di tre piedi di spessore, e con copertura a volta; sempre ad ogni modo il magazzino deve essere esposto o ad oriente o preferibilmente a settentrione, « quod, soggiunge Vitruvio (1, 4), ea regio nullo tempore mutationes recipit, sed est firma perpetuo et immutabilis ».

Dove poi il suolo non è molto umido, si consiglia di riporre il grano in pozzi scavati nel terreno secondo il sistema seguito in alcuni paesi, come nella Spagna e in Africa (Varrone, loc. cit., e Columella, loc. cit. danno a questi pozzi il nome di *œsposi*, eguale al nostro « sylos »; nella Tripolitania, e in tutto il resto dell'Africa settentrionale, quest'uso è ancora largamente diffuso, cfr. De Mathuisieulx: *La Tripolitaine d'hier et de demain*, p. 35; Tissot: *Géograph. de la provin. romaine d'Afrique*, 1, p. 311. Per le varie specie di granaria. Cfr. alla V. « Granarium » in Pauly-Wissowa: *Real-Encyclop.* VII. col. 1812 sg.). Il vino e l'olio devono essere posti in celle basse, al livello del terreno: ma l'uno va tenuto in luogo fresco e quindi esposto ad oriente o a settentrione, l'altro invece, perchè non si congeli col freddo, deve essere tenuto sempre ad una temperatura mite. In generale poi l'horreum di qualsiasi specie deve essere lontano dalla casa, e ciò ad evitare i facili pericoli d'incendio.

Contro i danni dell'umidità si consiglia di rivestire il pavimento e le pareti delle celle con intonachi variamente combinati, ma che si riconnettono tutti a quello detto da Columella « opus signinum », e che noi chiamiamo « cocciopesto ».

I diversi prodotti debbono poi alla loro volta essere riposti in recipienti di varia specie e capacità: dolia, anfore, vasi etc.; soltanto il grano, se in quantità rilevante, viene lasciato in specie di vasche aperte nel terreno, dette « lacus » o « lacusculi », a seconda della loro grandezza.

Gli avanzi di « horrea » domestici scoperti ad Ostia (NS. 1903, pp. 201 sg.; 1906, pp. 357 sgg. — Carcopino, in « Mélan. d'arch. et d'hist. de l'école franç. de Rome » 1909, pp. 359 sgg. Paschetto: Ostia, pp. 323 sgg.; 344 sgg.) e a Boscoreale (Mau in Bl. 1896, pp. 134 sg. tav. III) rispondono in generale a questi consigli dei trattatisti. Sono magazzini annessi alla casa, e quindi adattati secondo la disposizione di essa: non pertanto sembra che si siano volute seguire, come meglio era possibile, le norme dei trattatisti, aprendo le finestre verso le parti donde veniva meno caldo.

Dei grandi « horrea » pubblici si conoscono abbastanza bene quelli della Licia in Oriente, e, in Occidente, quelli di Roma, di Ostia e di Porto.

È da notare anzitutto che il tipo degli horrea dell'Asia è diverso da quello di Roma e delle città vicine. Tale diversità nasce in primo luogo dalla diversità del clima: poichè infatti la conservazione delle merci depositate dipendeva soprattutto dall'azione degli agenti atmosferici, era naturale che, a seconda del modo con cui questi operavano, il magazzino fosse variamente disposto e fabbricato. In secondo luogo mentre gli horrea finora scoperti in Asia sembra fossero adibiti principalmente a deposito di grano, gli horrea di Roma, di Ostia, e di Porto accoglievano invece anche molte altre merci assai disparate, ognuna delle quali, come si è visto, richiedeva un diverso modo di deposito e una diversa cura per la conservazione. Nè si deve dimenticare che a Roma esistevano varie specie di magazzini, e cioè quelli che lo stato possedeva per depositarvi le sue merci, e quelli le cui singole parti erano date in affitto ai privati.

Nella Licia si sono ritrovati notevoli avanzi di horrea del tempo di Adriano ad Andriake, il porto di Myra (Petersen und von Luschan: *Reisen in Lykien*, vol. 11, p. 41, fig. 19-30. L'iscrizione: C. 111, 6738 (=232) *Horrea imperatoris Caesaris, Divi Traiani Parthici f., Divi Nervae nepolis, Traiani Hadriani Augusti cos. III...* (a. 119-138)); e a Patara (Benndorf und Niemann: *Reisen in Lykien*, vol. 1 p. 116, fig. 68-69; l'iscrizione: C. 111, 12129; *Horrea imperatoris Caesaris, Divi Traiani Parthici f., Divi [Nervae nepolis, Traiani Hadriani Augusti...]*).

Ambedue le fabbriche presentano lo stesso tipo di pianta, che fu probabilmente usato anche in Africa (Cagnat op. cit. p. 313 seg): sono costituite cioè da un edificio rettangolare ad un sol piano, diviso in otto celle, coperte da volte a botte, comunicanti tra loro e aperte sulla fronte: la costruzione delle mura e del tetto è in grosse pietre squadrate, secondo il metodo più comunemente diffuso nelle città dell'Asia Minore. Gli horrea di Andriake sono aperti verso il nord, quelli di Patara verso l'est; essi hanno dunque l'orientazione consigliata da Vitruvio.

A questi horrea della Licia si accostano alquanto nella pianta e nella costruzione gli horrea militari, e cioè i magazzini dei campi militari, di cui si sono trovati ottimi esempi nei castra della Germania (V. « Der Ober-

germanisch-raetische Limes d. Römerreich»: B. n. 12, castra di Kapersburg, p. 13 e p. 32 sg. dove fu trovata l'iscr. C. XIII, 744 (riportata più indietro); B. n. 66a, castra di Ursprung, pp. 20 sgg. tav. II; B. n. 72, castra di Weissenburg, pp. 14 sg. tav. I, 2 etc. — Iacobi: Das Römerkastell Saalburg, p. 96, tav. IV. — « Das Röm. Limes in Österreich », h. III, col. 14 sg. etc.) e dell' Inghilterra (Ward: Romano-British buildings and earthworks, p. 91 sgg.). Sono generalmente ampi edifici rettangolari, talvolta accoppiati, con salde mura di pietra, rafforzate assai spesso da contraforti; il loro interno è di solito occupato da un solo vasto ambiente; a Weissenburg vi sono annessi due piccoli vani, uno dei quali servi probabilmente per ufficio di amministrazione; a Saalburg invece una cameretta chiusa all'angolo nord-est dell'ambiente principale si suppone abbia servito per magazzino della carne, che, come è noto, entrò col tempo a far parte della razione di viveri dei soldati.

Il pavimento è normalmente rialzato dal suolo mediante muri o pilastri, come quelli delle camere ad ipocausto, o con pali conficcati nel terreno, e il vano così sotto di esso risultante viene aereato da piccole feritoie aperte nei muri; la presenza di queste feritoie, che sembra non avessero chiusure, rivela senza traccia di dubbio che tale rialzo del pavimento si adottava non per riscaldare l'ambiente, ma per salvaguardare le derrate depositate dalla umidità del terreno. In alcuni luoghi rimane traccia contro l'edificio di una piattaforma di terra battuta, sulla quale dovevano praticarsi le operazioni di carico e di scarico.

Gli horrea erano di solito situati nel centro del campo, a lato del pretorio, sulla « via principalis ». A giudicare da quanto si è trovato a Carnuntum sembra infine che, oltre al magazzino principale, gli accampamenti avessero ancora dei piccoli magazzini secondari, annessi ai forni, per le provviste minori da consumarsi giornalmente o in piccolo spazio di tempo (Bericht d. Vereins Carnuntum f. Jahr 1899, col. 39 sgg.; 1900, col. 68 sgg.; 1906-07, col. 143 sg.).

Se debba credersi sia stato l'horreum del campo e della colonia militare di Aosta l'edificio come tale ritenuto dal Promis (i.e. antichità di Aosta, cap. VIII, p. 156 sgg.; tav. VIII e IX) io non saprei dire con precisione.

È un edificio quadrangolare, a cortile centrale cinto su tre lati da una doppia corsia semisotterranea, illuminata da piccole fi-

nestre aperte in alto non sulla strada, ma verso l'interno, come nei criptoportici; sul quarto lato del cortile sono due tempietti, un altro tempio più grande è nel mezzo di esso. La presenza di questi templi, più che la pianta alquanto diversa da quella dei magazzini militari sopra descritti, fanno rimanere perplessi sull'identificazione proposta dal Promis.

Nel campo di Lambaesis nessuna costruzione si è rinvenuta che si possa ritenere con sicurezza un horreum: solo potrebbe darsi questo nome ad una, che però, per la disposizione degli ambienti intorno ad un cortile rettangolare, si accosterebbe piuttosto agli horrea di Roma che non a quelli dei castra testè esaminati (Cagnat, op. cit. p. 510 sgg.). Il tipo fondamentale e caratteristico degli horrea di Roma, di Ostia e di Porto è costituito dalla riunione di più cortili, di pianta prevalentemente rettangolare, sui lati dei quali si allineano le celle, pure di forma rettangolare, destinate a ricevere le merci in deposito. Le celle talvolta si limitano ai due lati lunghi del cortile e lasciano liberi ed aperti i lati corti, allo scopo di offrire facile passaggio ai carri e alle persone: onde il cortile prende allora piuttosto l'apparenza di una grande strada. Così ci sono rappresentati gli horrea Lolliana nella forma Urbis (Jordan: Forma Urbis, fram. n. 51, pp. 43 sgg.); e un edificio simile, con la dicitura « Horrea » è figurato in una famosa e assai discussa pittura dell'Esquilino conservata dal Belleri (C. VI 29830; cfr. Carcopino: RA, 1913, tom. XXII, p. 253 sgg. dove sono citati i precedenti articoli sulla questione. La migliore riproduzione è in BI. 1896, tav. IV).

Tale era la disposizione così degli horrea Galbana, e di tutte le altre fabbriche orrearie poste dall'una e dall'altra parte del Tevere nelle vicinanze del porto (Lanciani: FUR, tav. XI.; NS. 1885 p. 527; Fabretti: « De aquis et aquaeductibus UR », dissert. III, tav. VI; v. anche la disposizione delle « cellae vinariae Nova et Arruntiana » in NS. 1880, p. 127; FUR, tav. XX) come quella degli horrea piperataria (Lanciani BM 1900, p. 8 sgg., tav. 1-11); tale la disposizione dei magazzini di Porto (Lanciani AI 1868, pp. 178 sgg.; Monum. dell'Istit. VIII, tav. XLIX) e di Ostia (Carcopino « Ostiensis: Les quartiers des docks » in « Mélanges d'arch. et d'hist. » 1910 pp. 397-446, tav. XIII; Paschetto, op. cit. pp. 308. sgg.) Le celle non si aprivano direttamente sul cortile o sulla strada, ma erano in generale precedute da un portico,

che aveva lo scopo di agevolare il traffico e l'andirivieni delle persone e delle merci, ponendo le une e le altre al riparo dal sole e dalla pioggia, e talvolta anche quello di stabilire la comunicazione tra le celle, nel caso, non raro, che queste non avessero un passaggio interno (NS. 1885, p. 251; Mancini: BM. 1911, pp. 246 sg.); ogni colonna o pilastro del portico aveva certamente sempre un numero d'ordine, come è stato ritrovato nei magazzini di Porto (Lanciani BM. 1882 p. 225).

Ordinariamente i magazzini erano a due piani, e si saliva al superiore mediante scale disposte alle estremità e nel mezzo del portico, il quale nel secondo piano prendeva l'aspetto di una lunga loggia coperta dal tetto sporgente. Secondo il Lanciani (AI. loc. cit.) il pianterreno serviva da magazzino, e il superiore di abitazione del personale di servizio e di sede dell'amministrazione; peraltro da un passo del C. Th. (XV, 1, 12), che pare sia stato rettamente completato dal Mommsen, sembra doversi ritenere che anche il secondo piano fosse adibito a deposito, anzi che in esso dovessero di preferenza riporsi le merci che al pianterreno potevano, soprattutto in causa dell'umidità, deperire.

Solo qualche ambiente sarà stato riservato per gli uffici dell'amministrazione, mentre per abitazione dei custodi e degli operai avranno servito piuttosto le « pergulae », cioè quella specie di palchettone o mezzanino sorretto da travi, di cui ad Ostia si sono trovate chiare tracce in quasi tutte le celle del pianterreno.

Il piano inferiore degli horrea si apriva molto spesso anche all'esterno dell'edificio, sulle vie circostanti, dando luogo a « tabernae » o botteghe (Carpino: loc. cit.; Jordan, loc. cit.) affittate a negozianti di vario genere: molti di questi ci sono ricordati dalle iscrizioni:

C. VI, 9801 ... *piscatrix de horreis Galbae*

C. VI, 33886 ... *negotiator marmorarius de Galbes* (sic!)

C. VI, 9972 ... *vestiarius de horreis Agrippianis*.

C. VI, 10026 (BM, 1876 pp. 45 sgg.; 1911 p. 164) ... [*vestiarius*] *de horreis Agrippianis*...

C. XIV, 3958... *vestiario de horreis Agrippianis*.

C. VI, 9973 ... *vestiario de hor(reis) Volusianis*.

Talvolta nel centro dei cortili si alzavano altri corpi di fabbrica, costruiti forse non al

primo momento della fondazione, ma in successivi ampliamenti dell'edificio: essi si riscontrano sia a Roma negli horrea Agrippiana e Germaniciana, sia in altri magazzini recentemente messi in luce ad Ostia.

Gli horrea di affitto è probabile si discostassero in qualche parte dalla disposizione degli horrea di stato; il loro interno era ad ogni modo ordinato e diviso, in maniera che il privato poteva prendere in affitto quel tanto di spazio che gli era necessario; in una delle « *leges horreorum* », che si esamineranno più oltre, si enumerano infatti: « *horrea, apothecae, compendiarum, armaria, intercolumnia, et loca (in) armaris* » (C. VI, 33860); le stesse denominazioni ritroviamo nei testi giuridici relativi agli horrea: in uno di essi (Dig. I, 15, 3, § 2) si dice: « *vel cella efringitur vel armarium vel arca* ».

Poichè in queste enumerazioni si discende evidentemente dalle divisioni maggiori alle minori, possiamo all'incirca intendere la portata di ognuna di esse, ed avere così un'idea della disposizione interna di questi horrea. « *Horrea* » è il nome generale e complessivo dei magazzini; « *cella* » e « *apotheca* » debbono indicare le prime e più grandi partizioni, le camere, denominate così diversamente a seconda della loro particolare disposizione e forse anche delle merci cui erano destinate (cfr. BM. 1878, p. 103. *Lexicon del Forcellini*: « *Apotheca* »; Dig. XLVII, 2, 21 § 6.) Gli « *armaria* » corrispondono con ogni probabilità ai nostri « *armadi* », e differiscono forse dalle « *arcae* » per la maggiore capacità ed altezza: gli uni infatti dovevano essere alti e fissi alle pareti, le altre invece basse e mobili, come le nostre casse. I « *compendiarum* » sono ricordati fra le « *apothecae* » e gli « *armaria* »: debbono indicare o una divisione intermedia, forse delle celle più piccole delle ordinarie, ovvero anche la riunione di più celle intorno ad una piccola strada (v. *Forcellini* alla V. « *Compendiarum* »). Gli « *intercolumnia* » sono verosimilmente una partizione degli « *armaria* », che ci potremmo perciò figurare divisi internamente in senso verticale, da tanti pilastri o colonnine: talvolta forse a questa divisione verticale se ne aggiungeva una in senso orizzontale: ed allora si dovevano formare tante piccole sezioni, come quelle di un casellario: e queste devono essere i « *loca* ». Una disposizione speciale delle celle vinarie, che questi testi non ricordano, ma che apprendiamo da altre fonti, era il « *cuneus* » che doveva essere una spe-

cie di podio a più ordini di gradini, simile perciò ad un « cuneus » del teatro, da cui derivò il nome (v. Dressel in *BM.* 1879, p. 71).

Nei tempi più antichi il materiale preferito per la costruzione degli horrea fu la grossa pietra da taglio (cfr. Svetonio: *Ner.* cap. 38: « horrea... saxeo muro constructa »): era un materiale che dava all'edificio grande solidità, ed era ben adatto a preservare le merci depositate dai danni dell'umidità, e da quelli anche assai temibili che potevan derivare da incendi, furti etc. In tufo sono i pochi avanzi degli horrea repubblicani venuti alla luce a Ostia (Paschetto, op. cit. p. 233 sg.); muri di tufo e di peperino si sono riscontrati sia negli altri horrea rinvenuti ad Ostia, sia negli horrea Galbana (Fabretti, loc. cit.; *NS.* 1885, p. 224) sia infine negli horrea Germaniciana et Agrippiana (Schneider-Graziosi, *BM.* 1911, p. 160 sgg.). Più tardi invece si fece largo uso dell'opera reticolata e della laterizia. Un saldo e sicuro sistema di chiusura era adottato per le singole celle (Paschetto, op. cit. p. 318 sg. Schneider-Graziosi: *BM.* 1914, p. 27). Il pavimento di queste o si faceva di terra battuta, in cui si potevano affondare i dolia e le anfore contenenti il grano, l'olio, il vino, etc. o si rivestiva di uno strato di « opus signinum » (Carcopino, loc. cit. etc.). Assai curata era la disposizione dei canali di scolo e delle fognature; possibilmente si faceva sì che i magazzini fossero aperti nella direzione donde soffiavano i venti più sani e meno caldi (Carcopino: loc. cit.); dalle autorità competenti si doveva inoltre sorvegliare a che tutto all'intorno di essi non sorgessero altre costruzioni, se non ad una notevole distanza, tale da garantire la loro incolumità in caso d'incendio degli edifici circostanti (*C. Iust.* VIII, 10, 11; *C. Th.* XV, 1, 4 e 38).

### III — Custodia e Amministrazione.

1) *Horrea domestici.* — La custodia degli horrea domestici era affidata a schiavi e liberti, che si dicevano « horrearii ». Essa diveniva una cura importante solo presso le ricche famiglie, che possedevano vasti praedia, e presso le quali perciò i magazzini, specialmente quei rustici, richiedevano una larga ed attenta sorveglianza. Numerose sono le epigrafi di « horrearii », molte delle quali provengono dai mausolei delle nobili « gentes » romane.

*C. VI.* 6292, 6293, 6294, 6295 (tutte dal mon. degli Statili); 7289 (dal mon. dei Volusi); 9108; 9460 (spetta ad un liberto imperiale, e quindi dovrebbe forse mettersi tra gli « hor-

rearii Caesaris » di cui appresso); 9461; 9463; 9464 (v. De Rossi: *Inscr. christ.* I, p. 430, n. 958); 9465; 9466; 9468; 9469; 13402 (= 9462 a); 13404 (= 9462); 13405 (queste ultime tre dal mon. degli Aununci); *BM.*, 1910, p. 248; *NS.* 1905, p. 11 (da Ravenna), Horrearius di un privato è pure con molta probabilità da ritenersi quello dell'iscr. *C. VI.* 9108, specie per la sua riunione con l'« actarius » che nelle lapidi si riscontra esclusivamente come pertinente ad aziende private (*Dizion.* I, p. 62).

Più importante che altrove doveva naturalmente essere la medesima cura nella casa imperiale; senonchè quivi i magazzini domestici erano per la loro vastità divisi in tante sezioni a seconda degli oggetti che vi erano custoditi, e i servi o liberti ad essi adibiti prendevano quasi sempre nome da questi: è così che conosciamo gli addetti « a frumento », « a veste », « a supellectile », etc. Onde dei molti « horrearii Caesaris » ricordati dalle iscrizioni di Roma io credo che quasi nessuno debba pensarsi sia stato addetto ai magazzini del palazzo imperiale: essi debbono invece dividersi fra gli horrea pubblici, la cui amministrazione dipendeva dall'imperatore, e i cui operai erano suoi schiavi o liberti, e gli horrea di affitto, di proprietà imperiale. Spettano ai primi quelli delle iscr. *C. VI.* 588; 710; 30813 (= 682); 30901; e ai secondi *C. VI.* 3971; 8681; 4239; rimangono dubbi invece: *C. VI.* 235; 8682; 33746; 4240. Soltanto nell'Italia e nelle provincie, dove l'imperatore possedeva dei beni, ed aveva quindi per la cura e l'amministrazione di questi una sua « familia », possiamo ritrovare « horrearii » che non fossero adibiti a nessuna di quelle due categorie di horrea, ma che invece prestassero il loro servizio nei magazzini particolari della casa, in quelli cioè riservati alla « familia » stessa di cui facevano parte. Tale è forse l'*Abascantus imperatorum hor[r]earius* dell'iscr. *C. XI.* 1358, rinvenuta a Luna, dove lo sfruttamento delle cave di marmo raccoglieva un ufficio imperiale, con numeroso personale di amministrazione e di servizio, e tra quest'ultimo può essere stato il personaggio testè ricordato; chè egli sarebbe stato diversamente designato, se il suo servizio avesse più da vicino riguardato la custodia dei marmi. Spetta invece ad un magazzino pubblico l'*Ἡρα κλέων ὀρεάριος* di Myra (*CIG.* 4331; addenda, p. 1156), che non è certo, ma probabile, sia servo imperiale; e forse anche il *Vic[torinus Aug.] n. disp[ensator] h[orrei] o horreorum*

di Magonza (AE, 1904, n. 180); dubbio è il *Chrestus, Aug. (servus), custos Ultra horreorum Augustae* (C. VIII, 1319 e n. a. p. 1338 = EE. VII, n. 704).

2) *Horrea dello stato e delle città.* — L'amministrazione dei magazzini di stato, almeno dei principali di essi, quelli destinati al deposito del frumento e delle altre derrate alimentari, era, come è naturale, connessa con il più importante servizio dello stato, la « cura annonae », e con l'istituzione della « frumentatio », onde di essa già qualcosa si è detto negli articoli riguardanti queste due voci.

Nella repubblica la « cura annonae » era normalmente affidata agli edili, e più particolarmente dopo Cesare agli edili Ceriali, e solo in via eccezionale era deputata a speciali curatores (v. Dizion. I, p. 475 sg.): agli uni o agli altri doveva perciò di necessità ricadere la cura degli horrea, la quale forse, come cura degli edifici in sè, senza riguardo alle provvigioni contenutevi, doveva rimanere agli edili, anche quando, per sopperire all'opera loro deficiente, si creavano straordinari curatores per l'approvvigionamento del frumento e la distribuzione e regolarizzazione di esso sul mercato.

Istituito da Augusto il « praefectus annonae », e diminuendosi mano mano gradualmente il potere delle antiche magistrature repubblicane, è certo che la sorveglianza degli horrea passò al nuovo funzionario imperiale. Nè mancano le testimonianze di tale funzione del praefectus annonae: già Seneca nel libro « de brevitate vitae » indirizzato nel 49 al prefetto Pompeo Paolino, dice a lui (19, 1): « cures ut incorruptum et a fraude advehentium et a negligentia frumentum transfundatur in horrea, ne concepto umore vitietur et concalescat, ut ad mensuram pondusque respondeat ». Da questo passo risulta che il prefetto dell'annona doveva non solo sorvegliare le provvigioni del frumento, e quindi badare a che in esse non occorresse alcuna frode da parte di coloro cui spettava procurarlo e trasportarlo, ma altresì doveva curare a che esso, riposto nei magazzini, non si guastasse: e siccome prima di ogni altra cosa era necessaria a tale scopo la retta manutenzione dell'edificio, anche questa veniva pertanto ad entrare nelle sue attribuzioni.

Il prefetto dell'annona estendeva la sua giurisdizione fuori di Roma dovunque il frumento e gli altri prodotti, alla cui provvista lo stato aveva interesse, venissero raccolti,

spediti e sbarcati: quindi innanzi tutto a Puteoli, Ostia e Porto. In ognuno di questi porti erano magazzini, testimoniatrici per il primo da fonte letteraria (Cic. de fin. II, 26, 84), per gli altri da fonti letterarie, giuridiche, epigrafiche e soprattutto monumentali (v. appresso): e su di essi il prefetto dell'annona avrà esercitato la sua funzione per mezzo dei procuratores e subalterni da lui dipendenti. Non credo però che debba intendersi come procuratore degli horrea di Ostia e di Porto, il *C. Pomponius Turpitanus proc. ad oleum in (horveis) Galbae Ostiae Portus utriusque* (C. XIV, 20; Dizion. I, p. 483; Paschetto, Ostia, p. 192) come generalmente si ritiene, chè non risulta da nessuna altra fonte che i magazzini di Ostia avessero assunto per estensione il nome degli horrea fiscali di Roma; e d'altra parte la forma « procurator ad oleum », che trova riscontro nell'altra di « *proc. Ostiae ad annonam* » (C. XIV, 161; VI, 1633; X, 7580), mi sembra piuttosto stia a indicare un funzionario, speciale forse e non ordinario come quello ad annonam, mandato ad Ostia per la cura dell'olio che arrivava dalle provincie di oltremare e che bisognava trasportare ai magazzini di Roma; con funzioni un po' simili pertanto a quelle del *Sex. Iulius Possessor, adiutor Ulpii Saturnini praef. annon.* che fu inviato *ad oleum Afrum et Hispanum recensendum item solamina transferenda etc.* (C. II, 1180). Tanto più che l'iscriz. è del tempo di Marco Aurelio, e cioè di un'epoca anteriore a quella in cui Settimio Severo, introducendo come fissa e giornaliera accanto alla distribuzione del frumento quella dell'olio, prima soltanto straordinaria, assicurò l'approvvigionamento di questo con contribuzioni speciali della Tripolitania e di Nicea (v. Dizion. III, p. 279). — La cura dei magazzini di Ostia e di Porto sarà spettata invece con tutta probabilità allo stesso « procurator ad annonam », come prima di lui doveva far parte delle attribuzioni del « quaestor ostiensis » (v. Calza, in *BM.*, 1915, p. 201 sg.).

Nelle provincie solo eccezionalmente il prefetto dell'annona aveva suoi diretti uffici; dovevano invece regolarmente provvedere a tutto il complesso servizio della raccolta del frumento i magistrati e i funzionari di diverso grado, imperiali o municipali, incaricati della riscossione dei tributi (Diz. III, p. 298 sg.; per l'Egitto v. alla voce « *fiscus* »: Diz. III, p. 111 sgg.) e dell'amministrazione delle proprietà demaniali, e come tutti costoro facevano normalmente capo al governatore della

provincia, così è certo che sotto l'alta sorveglianza di questo dovevano venire ad essere i magazzini, data pure la loro qualità di edifici pubblici, anche se alla loro erezione e manutenzione avranno talvolta provveduto le singole città. Questo apprendiamo da due iscriz. una di Cagliari (NS, 1909, p. 183 sgg.): *Hor[rea...] imp. Caesar[is divi Septimi o Magni f.] M. Aureli Antonini p. f. Aug.] L. Ceion[us...] Alienu[s, v. e. proc. et] praef. [prov. Sard.] a solo [restituit?]*,

e l'altra di Djemila (AE, 1911, n. 106): *...Resp. Cuiculitanorum horrea extraxit, dedicante Q. Anicio Fausto leg. Aug. pr. pr. viro ampl[issimo] consulari, pal[atino] coloniae.*

Nel basso impero rimane a Roma il prefetto dell'annona, ma con competenze alquanto ristrette e alla dipendenza del « praefectus urbi », il quale deve partecipare, come funzionario di grado superiore, nella cura e nella responsabilità di tutto quanto ha riguardo all'alimentazione della capitale, lasciando però sempre che il prefetto dell'annona agisca esclusivamente mediante i suoi « officiales » (C. Th. XI, 14, 1 col comm. del Gothofr.). Oltre che a Roma egli estende il suo potere a Porto, anche qui però in sott'ordine al « praefectus praetorio » dell'Italia e al « vicarius urbis Romae », come ci prova il fatto che i rescritti imperiali riguardanti gli horrea Portuensis sono talvolta indirizzati a questo « praefectus praetorio » (C. Th. XIV, 4, 9; 23, 1). Per l'Africa poi, donde partiva il « canon frumentarius » di Roma, viene creato un altro apposito « praefectus annonae Africae », posto alla dipendenza del medesimo « praefectus praetorio » dell'Italia (Dizion. I, p. 485; Not. dignit. in part. Occ. II, ed. Boecking, II p. 149 sg.).

Nella nuova capitale d'Oriente manca da principio il « praefectus annonae », e le sue funzioni sono attribuite al « praefectus urbi », ma esso si ritrova più tardi, al tempo di Giustiniano (Hirschfeld: Verwaltungsbeamte, p. 246, n. 2). Un « praefectus annonae » viene inoltre creato, come per l'Africa, per Alessandria, donde si provvedeva al frumento per Costantinopoli; sembra fosse sottoposto al « praefectus urbi Constantinopolitanae » (v. Boecking, Not. dignit. II, p. 150).

Nelle provincie sono i governatori che, continuando ad avere l'alta responsabilità dell'esazione delle imposte, esercitano la sorveglianza e la cura degli horrea e della loro amministrazione, naturalmente alla dipendenza dei vicarii delle diocesi e dei « praefecti

praetorio » e non senza anche una certa ingerenza dei due comites direttori delle finanze (C. Th. XII, 6).

C. III, 4180: *Beatitudine D. n. Constantis Victoris ac Triumfatoris semper Aug. provisa copia quae horreis deerat, postea quam condendis horrea deesse coeperunt, haec Vulc[acius] Rufinus v. c., praef. praet., per se coepta, in securitatem perpetuam rei annonariae dedicavit.*

Petersen u. von Luschan: Reisen in Lykien, II, p. 42, iscr. n. 77 a, da Andriake:

Ἐπὶ τοῦ κυρίου μου καὶ τὰ πάντα θαυμασιωτάτου, τοῦ λαμπροτάτου καὶ μεγαλοπρεπεστάτου Φλ(αυδίου) *iiiiiiiiiii* ἐπάρχου τῶν ἱερῶν πραιτορίων κατεσκευάσθη κατὰ τὰ ἀποσταλέντα le diverse misure, e date alle città di Myra e di Arneai ἐπὶ τῶ φροντίδι τῶν κατὰ καιρὸν προποσίτων φυλάττεσθαι τὰ τε μέτρα καὶ τὰ σταθμὰ ἀνεπιβούλευτα τοῖς ὄρροις.

C. VIII, 19852: *Pro magnificentia temporum principum maximorum dominorum orb[is]s Valentiniani et Valenti[s] semper Augg., horrea, ad securitatem Populi Romani pariter ac provincialium constructa, omni maturitate dedicavit Publilius Caeionius Caes[ar]ina Albinus, v. c. consularis, Sex[ti] f., Publili[us] n., consul.*

IG. VII, 24: Ἰ[σ]τὸν πὲρ σωτηρίας etc. (impp. Arcadio Onorio e Teodosio) διτυπώσθη μεταξὺ τῶν Ἐ[λ]λ[λην]ιδ[ῶν] πόλεων εἰς ταῦτο συνελθουσῶν ἐν τῇ Κορινθίων μετροπόλει ἐπὶ τοῦ λαμπροτάτου καὶ μεγαλοπρεπεστάτου ἀ[ν]θ[ρω]π[ῶ]του Κλ[αυδίου] Βαρίου, ὁπ[ὸ]σα χρὴ ἐκάστην πόλιν καὶ πό[λ]ε[ι]ς [εἰς] τὴν ὄρροπραιποσίτιαν [λ]ύειν etc.

Ogni magazzino aveva poi il suo speciale corpo di amministrazione, e tutta la schiera degli impiegati e degli operai addetti alla custodia delle merci, alla registrazione di esse all'entrata e all'uscita etc.

Nei testi giuridici e nelle due epigrafi greche di Megara e di Andriake, testè riportate, sono ricordati come capi di questo corpo di amministrazione, e quindi come responsabili del retto andamento di essa, i « praepositi horreorum ». Essi sono però un'istituzione tarda, sviluppatasi con il progressivo mutamento del sistema di percezione delle imposte; nei primi tempi dell'impero il capo dell'amministrazione degli horrea fu forse il « vi-

licus», in numero di uno o più per ogni magazzino. Ciò si può dedurre in generale dall'analogia con le altre amministrazioni rustiche e urbane, pubbliche e private, di cui sappiamo che il « vilicus » era di solito il diretto responsabile di fronte al padrone o ai suoi rappresentanti. In particolare riguardo poi agli « horrea Galbana » (non parlo qui dei vilici degli horrea Lolliana e Seiana che ritengo horrea di affitto e di cui dirò perciò in seguito), soccorre l'iscr. C. VI. 30855 (= E. IV, n. 723 a), che fa menzione di uno *Zmaragdus, Caesaris Aug. (servus), vilicus horreorum Galbanorum coh. (ortium) trium*, che sembra appunto preposto alle tre coorti in cui vedremo erano divisi gli horrea Galbana.

Nè può far meraviglia che il capo dell'amministrazione degli horrea fosse ancora sotto Galba, alla cui età risale l'iscr. ora citata (Hirschfeld: Verwaltungsbeamte, p. 240 n. 1), un servo imperiale, conoscendo la distribuzione e le attribuzioni dei diversi uffici in questo tempo. Del resto per tutto il rimanente periodo dell'impero nessun'altra testimonianza abbiamo in proposito, e non possiamo perciò dire quale altro funzionario subalterno rispondesse dei magazzini al « praefectus annonae ».

L' Hirschfeld (op. cit. p. 244, n. 2) crede che di tale amministrazione si occupassero molto i collegi degli « horrearii » e degli altri operai, ma veramente questi si presentano quasi esclusivamente col carattere di collegi funeratici più ancora che professionali, e non è probabile che su di essi gravasse una partita così importante. Invece l'iscr. C. VI, 30983 (BI, 1885, p. 137-144; B. M., 1885, p. 51-53, tav. VI) : *Numini Domus Aug. sacrum, Aesculapio et Saluti Aug. collegium salutar(e); loco adsignato ab procuratore patrimonii Caesaris N., a solo fecerunt: Felix ver(ua), Aspergus Regianus, Vindex ver(ua), vilici prediorum (sic) Galbanorum et pleps (sic)...* potrebbe far nascere il sospetto che anche l'amministrazione dei magazzini rientrasse, come quella delle altre proprietà imperiali, nella competenza del « procurator patrimonii »; ma la cosa è poco verosimile, sia perchè l'iscr. si riferisce ai « praedia Galbana », che erano annessi ai magazzini, ma certo distinti da essi, sia ancora perchè l'amministrazione stessa comportava funzioni e toccava a istituzioni che esulavano di gran lunga dalla sfera di azione del « procurator patrimonii ».

Due iscrizioni, una di Auzio (C. X, 8295), e

una di Velletri (C. X, 6573), ci fanno fede dell'esistenza di « procuratores a frumento » ed è assai probabile che l'opera loro, come quella degli « actores, e dispensatores a frumento » si esplicasse in relazione a degli horrea; ma, oltre che la loro competenza appare limitata e ben definita, è assai incerto se essi abbiano esercitato le loro funzioni a Roma (Dizion. III, p. 303).

Dei « procuratores » invece pare ormai certo avessero la sorveglianza e la direzione dei magazzini di Alessandria, che, è noto, era con l'Africa una delle principali fornitrici di grano della capitale. « Neapolis » e « Mercurius », per cui troviamo rispettivamente il « procurator Neapoleos et Mausolei Alexandriae » (C. VIII, 8934; XIII, 1808) e il « procurator A[ug]usto(rum) ad Me[rc]urium Alexandriae » (C. X, 3847) sembra fossero infatti i due quartieri della città, dove sorgevano i grandi depositi di frumento, portato dalle regioni dell'interno ed in attesa di essere imbarcato per Roma; a prestar servizio negli horrea erano inoltre comandati dei soldati delle legioni di stanza nel paese (v. Dizion. III, p. 300 sg., con la bibliograf. relativa).

I « praepositi horreorum », di cui il C. Th. tratta al tit. 6 del lib. XII insieme coi susceptores e coi praepositi pagorum (v. il paratitlon del Gothofredus), rientravano con questi nella categoria di coloro che erano rivestiti delle « praepositurae annonarum », (C. Th. XII, 5, 2) di coloro cioè che provvedevano all'esazione dell'« annona », o prestazioni in natura (Willems, Droit public, p. 624), alla sua conservazione, al trasporto alle capitali, cui era destinata. E cioè, mentre i « susceptores » nelle singole città e « mansiones » sembra curassero soprattutto la riscossione delle diverse prestazioni, e la loro responsabilità durasse fino al momento dell'immissione dei prodotti riscossi nei magazzini, i « praepositi horreorum » dovevano invece curare la conservazione e la sicurezza dei prodotti stessi nei magazzini fino al momento in cui essi ne uscivano, per essere consegnati dai « mensores » ai « navicularii » o ai « caudicarii », che dovevano trasportarli ai luoghi di destinazione. La loro nomina variò nei diversi luoghi e tempi: sembra che l'uso più generale fosse di elegerli fra i curiali (C. Th. XII, 6, 5), con esclusione però di coloro che avevano rivestito un sacerdozio o il flaminato perpetuo o il duumvirato (C. Th. XII, 5, 2), e che tale uso continuasse più stabilmente che altrove nell'Africa (XII, 6, 9 e 33); ma, in

alcuni momenti almeno, nell'Oriente e nell'Illirico gli imperatori stabilirono che essi fossero invece nominati « ex praesidali officio » (XII, 6, 5. 7. 9), mai però dagli ufficiali palatini e quindi in particolare nemmeno dagli ufficiali dei due magistri equitum e peditum (XII, 6, 6); più tardi si tornò alla prima consuetudine (XII, 6, 20). A tale nomina fra i curiali ci riporta senza dubbio l'iscr. di Megara (IG. VII, 24) che è del tempo di Arcadio, Onorio e Teodosio, e precisamente di poco posteriore al 402. In essa si dice che fra le città della Grecia convenute per mezzo di loro rappresentanti a Corinto sotto il proconsolato di Claudio Vario fu stabilito  $\delta\pi\acute{\omicron}\sigma\alpha\lambda$  (o forse meglio  $\delta\pi[\omega\varsigma]$ )  $\chi\rho\eta\ \epsilon\kappa\acute{\alpha}\sigma\tau\eta\nu\ \pi\acute{\omicron}\lambda\iota\nu\ \kappa\alpha\iota\ \pi\acute{\omicron}\tau\epsilon\ \epsilon\iota\varsigma\ \tau\eta\nu\ \delta\rho\rho\epsilon\omicron\pi\rho\alpha\iota\pi\omicron\sigma\iota\tau\iota\alpha\nu$  [ $\lambda\upsilon\epsilon\iota\nu$ ], fu stabilito cioè il contributo che ogni città doveva dare alla « praepositura » degli horrea della regione: le città della Beozia, dell'Eubea e dell'Etolia agli horrea di Scarfia, le città del Peloponneso agli horrea di Corinto. Tale contributo non può intendersi altrimenti, a mio parere, che come un turno secondo il quale fra i curiali delle diverse città si dovevano eleggere i praepositi di quegli horrea in cui si concentravano le prestazioni in natura versate dagli abitanti delle città stesse e delle regioni circostanti. La praepositura horreorum, che era considerata come un « munus », da cui pertanto gli obbligati sembra tentassero in ogni modo sottrarsi (XII, 6, 5; 5. 2; 1. 49), durava normalmente un anno; solo in Roma e nella zona suburbicaria sembra che essa si prolungasse per un quinquennio (XII, 6, 24). I praepositi dovevano, entrando in carica, « describere » le loro sostanze all'ufficio del « comes rerum privatarum » (XII, 6, 25), e lo stesso dovevano fare i loro « nominatores », cioè ordinariamente l'ordo dei decurioni, i quali erano tenuti garanti della retta amministrazione dei praepositi stessi (XII, 6, 8. 9. 20). Uscendo di carica essi dovevano rendere il conto di questa amministrazione al governatore della provincia (XII, 6, 7). Come i susceptores e i « diversi homines, quos rationibus constat obnoxios [esse] », anche i praepositi dovevano ricevere in ricompensa dell'opera loro una propina in natura (XII, 6, 3).

Che anche gli horrea di Roma e di Porto avessero dei praepositi potrebbe dedursi dal già citato rescritto di Onorio (XII, 6, 24); peraltro è probabile che esso intenda dire soltanto degli altri horrea stabiliti nella regione suburbicaria soprattutto presso i luoghi

di esazione dell'aunona. Certo si è ad ogni modo che per i magazzini di Roma e di Porto troviamo ricordati dei funzionari speciali, la cui presenza si spiega agevolmente data la vastità e l'importanza dei magazzini stessi, e il diverso carattere loro di fronte agli altri. Per Roma la Not. dignit. in part. Occ. IV nomina un « curator horreorum Galbanorum » alla diretta dipendenza del « praefectus urbi ». A Porto sono i « patroni horreorum Portuensium », cui si riferisce un altro rescritto di Onorio, contenuto in C. Th. XIV, 23, 1 (a. 400); in esso si prescrive che questi patroni debbano durare in carica un anno, ma che essi possano essere confermati per più tempo, quando alla resa dei conti abbiano dato prova di fedeltà e di capacità nell'amministrazione: la norma di questo rescritto è pertanto simile a quella dell'altro già citato in riguardo ai praepositi. Da chi e come si nominassero questi patroni non è detto; ma nello stesso C. Th. c'è un altro rescritto (XIV, 4, 9) di pochi anni posteriore al precedente (a. 417) da cui può forse trarsi qualche schiarimento al riguardo. In esso si stabilisce che ad ovviare alle frodi dei « caudicarii » e dei « mensores » si nomini fra i loro patroni uno che assuma per cinque anni la custodia « conditorum portuensium », e vegli con opportune cautele a che nella consegna del frumento dai mensores ai caudicarii, e nel trasporto che questi ne eseguiscano da Porto a Roma non avvengano sostituzioni o frodi di nessuna specie. La nomina deve essere fatta « totius consensu corporis »: e per « corpus » si intende quello dei « mensores e caudicarii », che, come già ammise il Dessau (C. XIV, 2; v. Dizion. III, p. 301 sg.), e come appare chiaro dalle ultime parole della stessa legge, sembra fosse un solo, ma diviso in decurie ognuna con propri magistrati. Che il « patronus conditorum portuensium » di questo rescritto sia tutt'uno con il « patronus horreorum portuensium » del rescritto XIV, 23, 1, il Gothofredus sembra ora ammetterlo (commento a XIV, 23, 1) ora escluderlo (commento a XIV, 4, 9): io credo siano due funzionari diversi, soprattutto perchè diverse mi sembrano le loro mansioni: il primo ha solo la sorveglianza e il controllo sulla qualità del frumento che esce dai magazzini, l'altro ha su di sè l'intera amministrazione di questi. Tuttavia l'analogia può guidarci a ritenere che, come il « patronus conditorum » era nominato fra i patroni delle diverse decurie dai corporati del collegio cui interessava il retto andamento delle operazioni di consegna e di

trasporto del grano, così il « patronus horreorum » fosse nominato tra i « patroni » di quello stesso collegio, o di esso e degli altri che con gli horrea avevano rapporti di lavoro, come ad es. era quello dei pistores (C. Th. XIV, 15, 4), nel quale pure la nomina dei patroni quinquennali delle singole officine avveniva secondo simili norme stabilite (C. Th. XIV, 3, 7 col. comm. del Gothofr.). L'ufficio del « patronus horreorum », limitato ai magazzini, era naturalmente assai minore e diverso da quello del « comes portus », succeduto al « procurator portus » del tempo anteriore a Diocleziano (Dizion. II, 1, p. 528).

Una costituzione dell'imperatore Leone (C. Iust. XI, 16, 1) ricorda un « comes horreorum »; più che pertinente all'amministrazione municipale (Dizion. II, 1 p. 482) io ritengo col Thédenat (alla v. « horreum » in Daremberg-Saglio: Dictionnaire, III, 1, p. 275) sia esso quegli che aveva la cura degli horrea di Costantinopoli, dove un *Kόμης τῶν ὀππίων* esiste qualche secolo dopo, nel medioevo, al tempo di Costantino Porfirogenito (v. Boecking, Not. dignit. I, p. 182).

Numeroso e vario era nei magazzini il personale subalterno, adibito ai servizi diversi di contabilità (tabularii, dispensatores a frumento, mensores), di carico e scarico (nauticarii, catabolenses, levamentarii, etc.) e di custodia (horrearii, apothecarii etc.): (v. Walzing: « Corporations professionnelles, II, p. 65 sgg.; IV, p. 1 sgg.; Rostowzew: « Römische Bleitesserae » p. 97); io debbo discorrere qui soltanto degli horrearii, rimandando per gli altri alle voci rispettive.

Gli « horrearii » dei magazzini di stato sono servi, o più raramente liberti, dell'imperatore; già ho detto altrove come fra i molti ricordati nelle iscrizioni non riesca sempre possibile distinguere a quale specie di horrea essi siano stati addetti. I soli che conosciamo con qualche sicurezza sono gli « horrearii » degli horrea Galbana di Roma.

Essi ci si presentano divisi in tre sezioni, in tre coorti:

C. VI, 588 ... *Auterus, Caes. (servus), horrearius c(o)hortis III.*

C. VI, 30901 ... *ex collatione horriariorum (sic) c(o)hortis II Maioris et Diadumeni, Caesaris N(ostri) servorum, et T. Flavi Crescentis et Operari(i) Galbenses...*

C. VI, 30740 (= 338) ... *sodalici(o) horreario-rum Galbanorum cohort...*

C. VI, 30817 (= 710) ... *Galbienses de coh(orte) III, più l'iscriz. già riportata C. VI, 30855.*

La primitiva ipotesi che nelle coorti qui ricordate si dovessero vedere le coorti pretorie o le urbane (cfr. nota all'iscr. C. VI, 30855 in EE, IV, n. 723 - a; Henzen, BI, 1886, p. 42 sgg.) fu presto dimessa, perchè si vide chiaramente che qui si trattava di operai, anzi più precisamente di servi, e non di soldati. La partizione spetta dunque propriamente agli addetti agli horrea, che il Thédenat (op. cit. p. 271) ritiene fossero ordinati, in vista dell'importanza che i magazzini avevano per lo stato, con una organizzazione quasi militare; il Gatti invece per primo opinò (BI, 1886, p. 71 sg.), e l'opinione sua fu seguita dal Vaglieri (Dizion. II, p. 338), dal Dessau (Insc. lat. sel. nota al n. 1621), e dall'Hirschfeld (Verwaltungsbeamte, p. 240, n. 1) che la partizione non dovesse direttamente riferirsi agli operai, quanto piuttosto all'edificio degli horrea, nel senso che questi horrea erano divisi in tre cortili, ognuno dei quali era detto « cohors », e gli operai erano distinti in tre gruppi a seconda che lavoravano nell'una o nell'altra delle tre cohortes. La spiegazione, che secondo il Thédenat non esclude l'organizzazione quasi militare degli operai, è apparsa artificiosa all'Hülse (nota alla iscr. C. VI, 30855): e invero non si può nemmeno trascurare la considerazione che, se è vero che il corpo principale degli horrea Galbana era costituito dall'insieme di tre cortili, erano pure però ad essi unite molte altre fabbriche orrearie, egualmente divise in cortili (v. Lanciani FUR, tav. XL). D'altra parte, l'opinione del Gatti, oltre che ha dalla sua il senso etimologico della parola « cohors », che dà origine all'italiano « corte », (e che con tale significato si ritrova ad es. in un'iscr. africana di Aubuzza: C. VIII, 16368: ... *paganicu[m] et porticu[m] et caldar(ium) et c(o)horle(m)...*), è pur sempre quella che meglio risponde alla più ovvia e naturale interpretazione di tutte le iscrizioni. Così l'espressione: « *de coh(orte) III* » di C. VI, 30817 (= 710), che non ha nessun riscontro nelle epigrafi militari, in cui l'indicazione della coorte segue il nome miles o in genitivo, o con « veteranus » e « missicius » in ablativo con ex, appare principalmente una designazione di luogo; e più agevole riesce spiegare la frase, alquanto oscura, dell'altra iscriz. C. VI, 30741 (= 339): ... *cu(alores) collegi(i) Herculis salutaris c(o)hortis I sagariorum...* (la correzione proposta dall'Hülse di « sagariorum » in « saccariorum » non ha ragione: l'esistenza di

« sagarii » dentro o nelle vicinanze degli horrea Galbana ci è attestata e dall'iscriz. C. VI, 33906: *A. Cornelius, A. f., Priscus, sagarius de horreis Galbianis*, e dal fatto che altre tre iscrizioni di « sagarii » (C. VI, 9864, 9865, 9866) vengono dalla Basilica di S. Paolo, e cioè dai dintorni degli horrea), sia che si intenda che il collegio era formato soltanto dai « sagarii » che avevano stanza nella prima coorte degli horrea, sia invece che, considerando il « sagariorum » come una specie di apposizione delle parole che la precedono, si ammetta che i sagarii si erano riuniti al collegio degli operai della prima coorte. E infatti da questa e dalle altre iscriz. già citate io credo che, più che l'organizzazione quasi-militare prospettata dal Thédénat, si potrebbe invece dedurre che tutti gli operai addetti ai magazzini, senza distinzione di servizio, erano, sotto il titolo generale di « Galbienses » o « operarii Galbienses », divisi in tre gruppi di carattere, come si è detto, esclusivamente locale; che poi ognuno di questi gruppi aveva costituito un proprio collegio o « sodalicium » che si diceva della prima, della seconda o della terza coorte, e che infine a questi collegi, che avevano scopo funeraticio, più che professionale, come ci rivela il loro titolo di « salutaris », potevano anche senza difficoltà essersi uniti alcuni dei negozianti che nelle singole coorti degli « horrea » avevano bottega.

Ogni collegio aveva regolarmente i suoi magistrati: magistri (C. VI, 188, 236), magistri quinquennales (C. VI, 30740), curatores (C. VI, 30741).

Diversi da questi « operarii Galbienses » sono i « vilici prediorum (sic!) Galbanorum et pleps (sic) », che compongono il collegium salutare della già citata iscr. C. VI, 30983: ché essi sono addetti non ai magazzini, ma ai « praedia » annessi, di proprietà imperiale.

Nelle diverse città dell'impero l'amministrazione dei magazzini avrà gravato naturalmente sui magistrati, ordinari o straordinari, che avevano la « cura annonae » (Dizion. I, p. 485 sg.); gli operai addetti erano servi o liberti pubblici, come ci prova l'iscr. C. IX, 1545 di Benevento (colonia Iulia Concordia Augusta Felix Beneventum) che ricorda una dedica fatta da un *Concordius co[lon]i[ae] hor[re]ar[um]*.

3) *Horrea militari*. — Come particolarmente incaricati in tempi ordinari della custodia e dell'amministrazione dei magazzini dei corpi militari stabili troviamo ricordati de-

gli « horrearii » e dei « librarii horreorum ». I primi ricorrono invero soltanto in tre documenti epigrafici urbani relativi ai vigili: fra i « principales » di una centuria della V coorte che fanno la dedica contenuta nell'iscr. C. VI, 221 uno reca la qualifica di « hor(rearius) leg(ionis) »; nelle due grandi basi dedicate a Caracalla dai vigili della medesima coorte un M. Ulpius Irenaeus è segnato una volta (C. VI, 1057, 2, 87) con la nota Ho(rrearius), un'altra volta con H(orrearius)c(ohortis) (C. VI, 1058, 2, 4; v. Kellermann, Vig. p. 18). I vigili, come le altre truppe stabilite a Roma, godevano del diritto delle frumentazioni, e ne partecipavano ricevendo il frumento dai magazzini pubblici (Dizion. III, p. 261 sg.); peraltro non è impossibile che presso ogni coorte esistesse pure un piccolo « horreum » per le diverse provviste di cui essa avesse avuto bisogno, e che alla cura di esso si riferiscano perciò gli « horrearii » testè ricordati (Domaszewskij: Rangordnung röm. Heeres, p. 14, n. 3). Tuttavia non è forse da escludere completamente, come fa il Domaszewskij, l'idea che tale servizio di horrearius si riferisca non all'horreum della coorte, ma ad altri magazzini dello stato. L'analogia di quanto si è già detto che avveniva in Egitto, e la qualifica, alquanto incomprensibile, di hor(rearius) leg(ionis) dell'iscr. C. VI, 221, rendono non inverosimile che alcuni dei vigili, appunto per questa loro qualità, venissero talvolta comandati a prestar servizio fuori del loro corpo nei magazzini pubblici o di altri corpi militari.

Sono invece senza dubbio addetti agli horrea delle legioni e delle altre singole unità dell'esercito i « librarii horreorum », che un passo del Digesto (I, 6, 7) pone tra gli immunes dei soldati: essi dovevano soprattutto occuparsi dell'amministrazione dei magazzini. Sui quali poi avranno naturalmente invigilato quelli che erano incaricati dell'approvvigionamento dei corpi stessi, e cioè nei primi secoli dell'impero gli evocati (v. Mommsen in EE. V, p. 151), i mensores frumenti (C. V, 936; XIII, 7007; AE. 1907, n. 41), e forse anche i frumentarii (Cagnat, L'Armée rom. 2 p. 320 sg.); nel basso impero i primipilarii, gli optiones, gli auctarii, etc. (Cagnat, op. cit. p. 318 sgg.). Se debba riguardarsi come il capo responsabile di magazzini stabiliti lungo una via il *Valerius Dalmatius, [h]exarcus equi[tum] Stablesianorum* (per gli « equites Stablesiani » v. Cagnat, op. cit. p. 729; per le funzioni dell'hexarcus, ibid. p. 739), di cui l'iscr. se-

polcrale trovata a Setif (AE. 1916, n. 7) dice: *horrea dira mihi viae vitauque remis*, è incerto, data l'oscurità di tutto il testo dell'epigrafe stessa; è però forse più probabile che il personaggio comandasse invece un distacco di cavalieri posto di stanza alla « statio » chiamata « ad horrea », che era nella strada da Sitifis a Saldæ (v. appresso).

In tempo di guerra l'importanza dei magazzino, che costituivano la base di rifornimento dell'esercito, era naturalmente assai più grave, e perciò la cura ne veniva affidata a speciali ufficiali di rango molto superiore agli « horrearii » e ai « librarii horreorum »: tale è il .... [*p*]raep[ositus] cu[ram] agens [*A*]orr[ei] o eorum tempo[r]e expeditionis feliciss[im]ae Britannic[ae] dell'iscr. EE. IX, 1144 trovata a Corstopitum in Britannia, che è probabile sia stato un centurione, investito di questa particolare « praepositura » al tempo della campagna britannica di Settimio Severo nel 208-211. E funzione simile è pur quella di *procurator ad solamina* (sic!) *et horrea* menzionata dall'iscr. C. VIII, 619, e che è affidata, sembra, ad uno che ha già rivestito il tribunato di legione ed ha avuto altri numerosi comandi di « vexillationes » in occasione di spedizioni militari.

4) *Horrea di affitto*. « *Leges horreorum* ». — Questi horrea, di cui conosciamo con sicurezza soltanto quelli di Roma, erano generalmente annessi alle case o impiantati in terreni di proprietà di ricche famiglie o magari dell'imperatore: e quindi dal nome di quelle o di questo, come avveniva per le *figlinae*, essi erano intitolati. Non di rado però troviamo degli horrea che hanno il nome di una nobile famiglia, e sono invece in possesso dell'imperatore: dobbiamo allora supporre che vi sia stato, per successione o per confisca, un passaggio di proprietà, senza però che questo abbia portato seco un cambiamento del nome: tal cambiamento del resto sappiamo che non avveniva mai in simili passaggi.

Questi horrea erano assai di rado esercitati dal proprietario del terreno o della casa: erano invece di solito dati in affitto ad un appaltatore, che, dietro pagamento di un canone, riserbava a sè ogni guadagno, assumendosi però anche interamente la responsabilità delle merci custodite.

Nell'uno e nell'altro caso capi diretti del servizio di amministrazione e di custodia sembra fossero, come negli horrea di stato, dei « vilici »: essi ci sono infatti ricordati e per gli horrea Seiana, che furono sicuramente

horrea di affitto, e per i Lolliana, che lo furono pure con molta probabilità: BM. 1911, p. 258, n. 3: *Iovi, Silvano Salulari sacr(um). Vilici horreor(um) Cocceius Cosmus, Pyramus A. Alini Phosphori (servus), Eulyches Moschi (servus), Vinicius Dius d.d.*

C. VI. 4226 e 4226a: ... *Calamus, Ti. Claudii Caesaris Augusti Germanici (servus), Pamphilianus, vilicus ex horreis Lollianis*...

L'appaltatore o locatario si diceva con termine generale « conductor »: C. VI, 9471, *Conductor horreorum Seianorum Iustri tertii*; un « negotiator marmorum » è detto « conductor horreorum Caesaris » in Dig. XX 4, 21, §. 1 (cfr. Dizion. II, 1 p. 591), come « conductor » si diceva anche a sua volta il privato che prendeva in affitto una parte degli horrea per depositarvi le sue merci (Dig. IX 3, 5, §. 3; X, 4, 5; XIX 2, 56; XIX 2, 60, §. 9, etc.); ma esso prendeva anche talvolta il nome più particolare di « horrearius » (Dig. IX, 3, 5, §. 3; X, 4, 5; XIX 2, 60, §. 9). Questo titolo dunque, che comunemente nei testi epigrafici serve ad indicare gli operai, schiavi o liberti, addetti alla custodia delle merci, si usava anche talvolta per designare il locatario generale ed esercente degli horrea di affitto.

La durata dell'affitto doveva naturalmente variare secondo le circostanze; peraltro dalla già citata iscriz. C. VI, 9471, apparirebbe che in alcuni horrea essa fosse normalmente fissata a cinque anni; la tassa, se gli horrea erano di proprietà imperiale, veniva riscossa da un « procurator exactioni praepositus » (Dig. XX, 4, 21, §. 1), che dobbiamo pensare dipendente dal « procurator patrimonii ». La responsabilità delle merci depositate, come si è detto, ricadeva tutta sull'appaltatore, e il padrone dello stabile ne era completamente sciolto, a meno che nel contratto di affitto non avesse convenuto altrimenti (Dig. XIX, 2, 60, §. 9); l'appaltatore, esercente gli horrea, si considerava pertanto come il padrone di questi e poteva porre per il deposito quelle condizioni che a lui sembravano più vantaggiose; queste condizioni erano di solito esposte in una « lex horreorum ». Possediamo due frammenti di due diverse « leges horreorum »: l'uno, il più importante, si riferisce a degli horrea di proprietà imperiale (C. VI, 33747; cfr. NS. 1885, pp. 475, sg.; Gatti, BM. 1885 pp. 110-129; Hülsen, BI, 1896, pp. 225 sg.; Bruns: *Fontes iuris Romani* pp. 371 sg.); l'altro agli « horrea Ummidiana » (cfr. Gatti, BM. 1911, pp. 120-128; Vogliano: *Rendic. Linc.*

[Scienze morali], 1911, pp. 79 sgg.); più un avviso di locazione: C. VI, 33860: *In his horreis privatis... Q. [T]ineio[Sacerdotis] CLM... loc[antur] horrea, apothecae, compendiarie, armaria, intercolumnia et loca in armaris ex hac die et ex Kalendis Iulii[s]*.

A complemento poi di questi testi epigrafici abbiamo i testi giuridici del Digesto e del codice Giustiniano (cfr. Scialoja, loc. cit.), e in base agli uni e agli altri ci è possibile restituire nelle linee generali l'insieme delle norme che regolavano gli affitti di questi magazzini.

Il privato poteva prendere in affitto una parte qualsiasi, grande o piccola, degli horrea: una cella, un « armarium », o magari soltanto un « locum », mediante pagamento di una tassa convenuta. Ho già detto avanti come questi horrea possano, sotto un certo aspetto, paragonarsi agli odierni magazzini generali di deposito stabiliti nelle città principali e nei porti: occorre peraltro notare una differenza tra gli uni e gli altri. Nei magazzini generali l'affitto del locale è determinato di solito dalla merce, in quanto il privato deposita questa al momento del suo arrivo, ed è libero di riprenderla quando voglia, pagando la tassa di affitto soltanto per i giorni in cui la merce è rimasta giacente nel magazzino: anzi alla durata del deposito è posto in generale, dalla società esercente i magazzini, un limite, passato il quale il depositante è obbligato a sgomberare il locale occupato. Invece negli antichi horrea il privato prendeva in affitto il locale, come vedremo, per la durata di un anno, e in esso, salvo alcune limitazioni stabilite dal locatore, egli poteva depositare come e quando voleva le merci e gli oggetti che a lui piacessero; solamente egli era tenuto, all'atto del deposito, a consegnare la merce e gli oggetti al custode: chè altrimenti l'horrearius non ne assumeva la responsabilità. Senonchè anche oggi, pur prescindendo dalle cassette di sicurezza affittate dalle banche, v'è qualcosa di questo genere, e non solo nel Giappone, come nota l'Hülse (Bl. 1896 pp. 225 sg.), ma anche in Italia ed altrove. Nei magazzini della Darsena Municipale di Genova, nei magazzini generali di Milano, in quei di Torino, ed in altri, vi è un reparto, in cui si segue precisamente il sistema della locazione a tempo determinato di uno spazio anch'esso determinato: questa locazione può avere la durata minima di un mese, e la massima di tre anni; il commerciante può depositare e ritirare quando vuole

le sue merci, osservando le norme stabilite dalla Società proprietaria ed esercente dei magazzini (cfr. Festa: Guida del porto di Genova, p. 293; cfr. anche p. 247 sg; Regolam. dei magazzini generali di Lombardia: sede di Milano, art. 8; Société des entrepôts d'Égypte, art. 26, sgg. etc.); vedremo più in là che alcune di queste norme sono quelle stesse che troviamo espresse nelle « leges horreorum ».

Negli horrea, l'affitto aveva la durata normale di un anno, e si rinnovava di solito al primo luglio; naturalmente la prima volta esso andava dal giorno in cui gli horrea venivano aperti al pubblico, e veniva affissa la « lex » (così almeno si deve intendere la frase « ex hac die » che troviamo nelle due « leges horreorum » e nell'avviso di locazione di Q. Tineio Sacerdote), o da quello in cui il privato prendeva in consegna il locale, sino alle più prossime calende di luglio. Questa data delle calende di luglio, oltre che esserci indicata da parte degli scrittori (Svet. Tib. 35; Mart. XII, 32.) e di testi epigrafici (nella « lex metalli Vipascensis », 19 sg. Bruns: Fontes 7 p. 290 sg.) come quella generalmente scelta dai Romani per data iniziale dei contratti, ci è tramandata in particolare riguardo agli horrea dal già citato avviso di locazione di Q. Tineio Sacerdote. Invece negli horrea Caesaris, della cui legge possediamo il notevole frammento già citato, sembra che gli affitti decorressero da un altro giorno: nella lex si dice infatti che, chi aveva locato una parte degli horrea, doveva, prima delle idi di dicembre, dichiarare se intendeva o no rinnovare il contratto per un altro anno (qualsiasi integrazione si ammetta del primo capitolo della lex il senso è questo), e non è possibile, come ritiene il Mommsen, che la disdetta dell'affitto dovesse esser data sei mesi e mezzo prima della scadenza del contratto. Il Gatti ha supposto che i contratti cominciassero nello stesso giorno delle idi di dicembre, ma l'opinione migliore è, a mio avviso, quella dell'Hülse, che crede che tali contratti cominciassero invece alle calende di gennaio: è naturale infatti che la dichiarazione di rinnovo o no dell'affitto da parte del locatario venisse data almeno, ma non più, di una quindicina di giorni prima della scadenza del contratto, come di solito si pratica ancora oggi.

Se il locatario abbandonava il magazzino prima della fine dell'anno, cioè prima del tempo stabilito nel contratto, egli doveva pagare egualmente tutto il prezzo convenuto

(Dig. XIX, 2, 55, §. 2). Se invece egli alla fine dell'anno non si presentava per il rinnovo del contratto, questo s'intendeva tacitamente prorogato per un altro anno: ma poichè i prezzi di locazione potevano variare da un anno all'altro, s'intendeva che la proroga veniva fatta non al prezzo iniziale, ma al prezzo stabilito per l'anno nuovo.

Tale tacita proroga però non poteva avvenire, quando il locale in questione fosse stato precedentemente affittato ad un altro; ed essa non poteva esser fatta che una sola volta: dopo un biennio da che il locatario non compariva a pagare la somma convenuta per l'affitto, questo si considerava scaduto, e l'appaltatore degli horrea poteva aprire i depositi, e « describere » in presenza di « publicae personae » le cose che vi erano contenute (Dig. XIX 2, 56). La tassa di affitto, « pensio », è probabile, quantunque non ne abbiamo certa testimonianza, che fosse in antico, come oggi, pagata anticipata o a rate; comunque all'atto del versamento il locatario doveva curare che il locatore gliene rilasciasse il « chirographum », cioè la regolare ricevuta; e forse in questa il locatore stesso riconosceva il deposito del locatario e i doveri di custodia che egli acquistava in contraccambio della somma riscossa. Quando poi il contratto si rinnovava tacitamente, e il locatario non pagava l'affitto, il locatore teneva in pegno le merci depositate, che non potevano essere ritirate, finchè il detto pagamento non fosse avvenuto intero: se poi il locatario moriva senza eredi, la proprietà delle merci depositate passava al padrone degli horrea, a meno che naturalmente esse non fossero state precedentemente vendute ad un terzo (Dig. X 4, 5). Chi aveva preso in affitto un locale qualsiasi degli horrea, non poteva subaffittarlo nè cederlo ad altri, nel qual caso il locatore era sciolto da ogni responsabilità nella custodia della merce; tale almeno è il senso dato da tutte le reintegrazioni tentate del secondo capitolo della lex horreorum Caesaris; solo lo Scialoja (loc. cit.) dubita di questo, e ritiene invece che in detto capitolo si ritenesse, non il divieto della sublocazione, ma la norma secondo la quale essa era concessa; e ciò perchè la sublocazione era in generale permessa nel diritto Romano (Cod. Iust. IV, 65, 6). Senonchè si può osservare che questo dell'affitto degli horrea era un caso speciale: in esso, per virtù del contratto, non solo avveniva la cessione dell'immobile dal locatore al locatario, ma il primo assu-

meva una responsabilità nei riguardi dell'altro: ora questa responsabilità era un impegno morale, e come tale non poteva essere ceduta ad un terzo. Tale rigoroso divieto di sublocazione o di cessione parziale, sotto pena di decadenza immediata, è del resto anche oggi esplicitamente sancito nel regolamento di molti magazzini di deposito, quantunque pure la sublocazione non sia in linea generale proibita dal nostro Codice.

Il locatario doveva curare che il locale affittato non subisse da parte sua alcun danno: egli poteva farvi lavori di miglioria o di adattamento, purchè però essi non ledessero nè interamente nè in parte l'integrità dell'immobile (Dig. IX, 3, 5, §. 3). Terminato il tempo dell'affitto, il locatario non poteva toglier nulla di quanto aveva aggiunto, se non con il permesso del locatore, peraltro è probabile che da questi egli potesse avere un rimborso delle spese, magari ritenendone l'importo sulla tassa convenuta per l'affitto (Dig. XIX, 2, 55, §. 1).

Il locatore, in cambio della tassa d'affitto, prestava al locatario non solo l'uso dell'immobile, ma anche la custodia delle merci depositate in esso. La sua responsabilità cominciava soltanto dopo che il locatario aveva fatto regolare consegna delle merci al custode del magazzino: se tale consegna non avveniva, il padrone degli horrea era « sine culpa », in caso di danni subiti dalle merci stesse (cfr. l'ultimo cap. della lex horreorum Caesaris). La responsabilità del locatore era inoltre limitata, e nel contratto si dichiarava esplicitamente fino a che punto essa si intendeva estesa.

L'esercente degli horrea, come oggi i proprietari dei magazzini di deposito, non rispondeva in generale dei danni causati da forza maggiore, o da caso fortuito: incendi, furti con scassi, etc. a meno che altrimenti non si fosse convenuto nel contratto; all'infuori di ciò, se nei magazzini qualcosa fosse deperita per colpa sua o dei suoi operai e custodi, egli era tenuto al risarcimento dei danni (Dig. XIX, 2, 55; Cod. Iust. IV, 65, 1 e 4). Però anche in caso di furto, se non era tenuto responsabile, egli era tuttavia obbligato a rimettere ai danneggiati, per ogni azione giudiziaria che essi intendessero muovere, i servi addetti alla custodia dei magazzini (Cod. Iust. IV, 65, 4), poichè si presumeva che essi avessero conoscenza, se non parte, del fatto; e questi servi erano per lo più puniti (Dig. I, 15, 3, §. 2); in altre parole,

mentre la responsabilità penale del custode esisteva sempre, o per lo meno si presumeva che esistesse, ogni qualvolta avveniva una manomissione del magazzino, invece la responsabilità civile, che spettava al locatore, non v'era che dentro i limiti stabiliti dal contratto d'affitto. Non tutte le merci potevano essere depositate, in quanto che della custodia di alcune il locatore, tranne patto esplicito, non assumeva alcuna responsabilità. Erano in generale esclusi gli oggetti preziosi: oro, argento etc., e tale esclusione era apertamente dichiarata nel regolamento d'esercizio; in caso contrario, ovvero anche quando, nonostante il divieto espresso, egli tollerava scientemente che i locatari introducessero nei magazzini merci preziose, il padrone degli horrea poteva esser tenuto al risarcimento dei danni subiti da tali merci (Dig. XIX, 2, 60, §. 6).

Se il locatario non soddisfaceva a debiti che aveva, non solo verso il locatore, ma anche verso terzi, questi potevano pignorare le merci che egli teneva nel magazzino (Dig. XX, 2, 3; Cod. Inst. IV, 24, 9); il locatario poteva anche vendere queste merci, e la vendita diventava effettiva, quando egli consegnava al compratore la chiave del magazzino (Inst. Justin., lib. 11, tit. 1, §. 45, e altrove).

IV). - *Horrea di Roma, dell'Italia e delle provincie.*

a) *Horrea di Roma.*

Il carattere di provvedimento straordinario ed eccezionale che ebbero le distribuzioni di grano, gratuite o a prezzo mite, fatte prima del tempo dei Gracchi, per le quali il frumento veniva di volta in volta procurato con speciali acquisti (Dizion. III, p. 228 sg.), ci fa ritenere come assai probabile che prima di quel tempo non siano esistiti a Roma dei veri « horrea » pubblici stabili e permanenti. Secondo le testimonianze di Plutarco (C. Gracc. cap. 6) e di Festo (ediz. Müller, p. 290) fu invece C. Gracco stesso che provvide alla costruzione di horrea, in seguito alla sua « lex Sempronia frumentaria » del 123/631; furono essi gli « horrea Sempronia ». In quale luogo fossero non sappiamo con precisione, ma è assai probabile che essi debbano cercarsi alle pendici dell'Aventino presso la porta Trigemina, dove sin dalle origini troviamo accentrato il maggior movimento commerciale di Roma, determinato dalla vicinanza del porto, (Jordan-Hülse: Topogr. Stadt Rom, I 3,

p. 172) e dove anche in seguito, per naturale svolgimento di cose, si aggrupparono mano mano tutti gli uffici strettamente connessi con i servizi di approvvigionamento della città (cfr. De Rossi, Al. 1885, pp. 223 sgg.; BM. 1889, p. 358 sgg.). Ignoriamo anche per quanto tempo essi durassero, ma poichè essi erano magazzini di stato, destinati soprattutto alla conservazione del frumento, è facile congetturare che essi furono abbandonati e distrutti soltanto quando altri più vasti e più comodi ne resero inutile l'uso, e cioè circa il principio dell'impero, quando come grandi horrea di stato troviamo i Galbana.

Gli « horrea Galbana », ricordatici da molte fonti letterarie ed epigrafiche, di cui alcune abbiamo già esaminate, furono per tutto l'impero i veri e forse gli unici magazzini generali pubblici di Roma, i grandi horrea con cui lo stato provvedeva alla vita della sua capitale.

La loro origine non è ben sicura. Si riteneva dapprima, e per il loro nome e per la testimonianza del cronografo del 354, (Mommson: Chronica minora, I, p. 146) che essi fossero stati costruiti dall'imperatore Galba; poi altri invece, attribuendo la già citata iscriz. C. VI, 30855 (=EE. IV, 723a) ad un servo di Augusto, ne riportarono più indietro nel tempo la fondazione, e li identificarono con gli « horrea Sulpicia », menzionati da Orazio (Carmina IV, 12, 18). Se l'attribuzione della suddetta iscriz. all'età di Augusto è tutt'altro che certa, potendo benissimo essa riportarsi all'età di Galba, è invece fuori discussione che gli « horrea Galbana » risalgono assai più lontano di questo imperatore, e che quindi debbano ritenersi tutt'uno con gli « horrea Sulpicia ».

E infatti negli scavi della pianura sotto il Testaccio, nell'area occupata dagli horrea Galbana, si ritrovò nel 1885 il sepolcro, in grossi massi di peperino, di uno dei più antichi e illustri personaggi della famiglia dei Sulpici, cioè di un console Servio Sulpicio Galba. Due consoli di questo nome vi furono, uno nel 610/144, e un altro nel 646/108, e non si sa a quale dei due il monumento appartenga (NS. 1885 p. 527 sg.; BM. 1885. p. 165 segg.; BI. 1886, p. 62; l'iscr. in C. VI, 31617); comunque è assai importante il fatto che, quando le fabbriche degli horrea furono nei tempi imperiali restaurate ed ampliate, il sepolcro non solo non fu distrutto, come la comodità delle fabbriche stesse avrebbe richiesto, ma anzi fu in esse gelosamente conser-

vato e nascosto mediante una speciale costruzione; è certo dunque che esso costituiva una memoria notevole relativamente ai magazzini; era forse la memoria del loro fondatore. D'altra parte è noto che una vasta zona di questa regione era anche posteriormente proprietà della famiglia dei Sulpici.

Se gli horrea avessero dapprima carattere di magazzini privati, per quanto tempo continuassero ad esserlo, se cioè divenissero horrea pubblici soltanto con l'avvento al trono di un membro della famiglia dei Sulpici e con il conseguente passaggio dei praedia di questi al patrimonio imperiale, o già prima, noi non sappiamo; con l'attribuzione ad età più recente dell' iscr. C. VI, 30855 viene infatti a mancare la testimonianza che già sotto Augusto fossero adibiti al loro servizio schiavi imperiali; nè dal passo di Orazio può trarsi altro che essi dovevano avere comune notorietà ed accoglievano tra le altre merci anche il vino.

Non v'ha dubbio ad ogni modo che, divenuto imperatore Galba, i magazzini furono da lui straordinariamente ampliati ed abbelliti, con quella predilezione con cui i magistrati e gli imperatori romani curavano gli edifici che i loro antenati avevano costruito, quasi fossero edifici di famiglia; sicchè da allora non proprio a torto essi poterono dirsi « i magazzini dell'imperatore Galba ». Abbiamo un frammento di epigrafe che risale precisamente al tempo, assai breve, in cui Galba tenne il principato: C. VI, 33743 (=8680; Bl. 1886, p. 72): [*Bonae Deae vel Tutelae*] *Horriorum* (sic!) [*Servii*] *Galbae Imp(eratoris) Augusti*; segue il nome dei cos. che sono quelli che entrarono in carica alle calende di settembre dell' a. 68. Da allora è sicuro che i magazzini ebbero carattere pubblico, e con essi tutto il terreno attiguo, che era prima dei Sulpici, rimase proprietà imperiale sotto il nome di « praedia Galbana »; lo ricaviamo dall' iscr. C. VI, 30983, relativa all'assegnazione di una parte di questo terreno fatta, ad un collegio di servi imperiali addetti ad esso, « ab procuratore patrimonii Cae(saris) ».

Gli horrea Galbana servirono al loro scopo durante tutto l'impero; si riferisce forse ad essi un frammento della « forma Urbis » Severiana (cfr. Jordan, *Forma Urbis*, fr. n. 54; C. VI, 29844, 36); la loro menzione ricorre nei regionari Costantiniani nella regione XIII (Aventinus), e il « curator horreorum Galbanorum » è nominato nella « Notitia dignitatum ». Con la decadenza di Roma comincia anche il loro abbandono: peraltro gran parte dell' edificio ri-

mase ancora per molto tempo in piedi, e, pur rovinato, esso doveva avere ancora nel sec. XII un aspetto imponente e grandioso, se Beniamino da Tudela, raccontando il suo viaggio in Roma, poteva pur ricordare con ammirazione il « palazzo del re Galba ». Da loro inoltre, e dai numerosi altri magazzini che si trovavano nelle vicinanze, (i regionari Costantiniani ne contano 35), e che forse in parte continuarono ad essere in uso anche dopo la caduta dell'impero (De Rossi e Gatti, *BM.* 1889, p. 358 sg.), prese nome in età cristiana la prima regione ecclesiastica della città, detta « Horrea », che comprendeva tutta la pianura ai piedi del Testaccio, e da cui s'intitolarono nel medioevo alcune chiese (Armellini: *Le chiese di Roma*, p. 609 sg.); nei cimiteri della via Ostiense e dell' Ardeatina si ritrovano inoltre titoli sepolcrali di un « horrearius » (C. VI, 9461) e di un « pistor », e altri con la rappresentazione del moggio (cfr. De Rossi *AI.* 1885, pp. 229 sgg.).

I magazzini di Galba accoglievano soprattutto il frumento, e le altre principali derrate alimentari: « vino et oleo et similibus aliis referta » li dice Porfirione nel III. secolo d. C. (ad Horat. *Carmina* IV, 12, 18); depositi di legumi, da porsi in relazione con la « porticus fabaria » dei regionari, furono ritrovati in occasione di scavi (NS. 1885, p. 251; Jordan-Hülssen: *Topographie*, I. 3, p. 177). Ma essi dovevano senza dubbio accogliere molte altre merci, e più specialmente, come già avanti ho accennato, quelle che derivavano dalle proprietà imperiali o demaniali, quando per esse non fossero stati creati magazzini appositi. — Così un loro reparto era destinato ai marmi, il ricordo dei quali, di un loro porto di sbarco e della loro lavorazione, si è mantenuto nella regione fino ai nostri giorni: l' iscr. C. VI, 33886, si riferisce a un *C. Publius Crescens, negotiator marmorarius de Galbes*; e un'altra iscrizione, trovata vicino all'area dei magazzini (C. VI, 301), e che quindi con grande probabilità si riconnette ad essi, menziona una dedica ad Ercole, fatta da un *...Primigenius, Imp(eratoris) Caesaris Vespasiani Augusti (servus), Iuencianus, tabular(ius) a marmoribus*. Nè la conferma è mancata dagli scavi condotti in vario tempo, i quali hanno infatti rimesso alla luce una quantità considerevole di marmi diversi, grezzi e lavorati, depositi di arena marina e di pomici che servivano per pulire e segare le pietre etc. (Pellegrini, *Bl.* 1868, p. 145 sgg. NS. 1885, p. 251; 1886, p. 22). Altri scavi portarono al ritrovamento di depositi di avo-

rio (NS. 1885, p. 224); il che si accorda, secondo quanto ho già detto, con la notizia di Stazio (Silv. III, 3, 94 sg.) che l'avorio era tra i prodotti delle rendite imperiali; onde, ricavando dal medesimo passo del poeta che tra questi prodotti era anche la lana lacedaemonia, (Dizion. III, p. 136) nasce il dubbio, assai vago del resto, che con depositi e con botteghe di lavorazione e di vendita di questa debbano porsi in relazione i « sagarii de horreis Galbianis », di cui ho altrove parlato.

Della pianta, costruzione e amministrazione degli horrea Galbana ho già detto; della loro posizione dietro l'area dell'Emporium, ad ovest dell'odierna via di Marmorata, come anche della loro estensione, possiamo giudicare dalle scoperte avvenute, le quali ci hanno fatto conoscere numerosi tratti di muri e di portici, e il tracciato di molte strade che fiancheggiavano o intersecavano i singoli corpi di fabbrica; però non è sempre facile stabilire con precisione, se gli avanzi scoperti spettino tutti agli horrea di Galba, o non siano in parte da attribuire agli altri magazzini circostanti (Lanciani: F. U. R. tav. XI.; Jordan-Hülsen: op. cit. I, 3, pp. 175 segg.).

Dell'importanza topografica degli horrea fanno testimonianza le iscriz. che li ricordano come punto e edificio di riferimento: ho via via citato quelle di negozianti che si intitolano « de horreis », e può darsi che la frase sia da intendersi in senso alquanto più lato di quello che le ho dato: che cioè voglia dire che i negozianti avevano la loro taberna non proprio nell'edificio stesso dei magazzini, ma nelle vicinanze. In questo senso ad ogni modo l'iscriz. greca Kaibel 956 A, 29, indica la posizione di una casa con l'espressione: ἐπι τῷ Γάλβῳ; l'iscriz. sembra spettare al sec. IV d. C.

Nella stessa regione XIII, i regionari Costantiniani ricordano insieme agli horrea Galbana gli « horrea Aniciana » o « Anicetiana », di cui non abbiamo alcun'altra memoria (Jordan-Hülsen, op. cit. p. 176 seg.): il loro nome li connette con la « gens Anicia », una tra le più antiche gentes di Roma.

Recenti scavi hanno invece portato una maggior luce sugli « horrea Seiana », che erano anch'essi nei prati del Testaccio. A giudicare dal loro nome, si può ritenere come oro fondatore un membro della « gens Seia »; non sembra però, come altri hanno creduto, che questi sia propriamente il noto ministro di Tiberio, Seiano, il quale del resto, in seguito

ad adozione, cessò di far parte di detta famiglia.

Torna invece più opportuno pensare all'edile M. Seio, contemporaneo di Cicerone, di cui le fonti narrano atti di munificenza verso il popolo, e cioè distribuzioni di frumento e di olio a prezzo ridotto (Dizion. III, p. 229). Al principio dell'impero ci riporta ad ogni modo il nome del loro « conductor », C. Iulius Hermes, dell'iscriz. C. VI, 9471, dalla quale appare inoltre che essi erano horrea di affitto. Peraltro, siccome i probabili loro avanzi appartengono al II sec., dobbiamo pensare che in questo tempo i magazzini fossero restaurati ed ampliati (Mancini, BM. 1911 p. 246 sgg.), e il restauro fu causato forse da una vasta distruzione, prodotta da terremoto o da incendio, che circa la metà del II sec. dovette rovinare gran parte delle fabbriche del piano dell'Emporio (v. Dressel, AI. 1868, p. 188 sg.).

I recenti ritrovamenti hanno fatto stabilire con precisione la loro ubicazione, che è a sud-ovest degli horrea Galbana, in punto poco diverso da quello che il Lanciani aveva già segnato nella tav. XI della sua F U R (Mancini, loc. cit. p. 257). Due iscriz. C. VI, 238 e BM. 1911, p. 255 sgg. menzionano dediche al Genio di questi horrea.

Ancora nella stessa regione XIII, ovvero nella XIV, sulla sponda opposta del Tevere, dove di notevoli fabbriche orrearie si è pure avuto traccia (Lanciani: F U R. tav. XXXIV; Mancini, NS. 1913, p. 117), debbono con probabilità porsi gli horrea Lolliana, di cui un fram. della forma Urbis ci ha conservato l'iconografia: da questa infatti sembrerebbe che essi fossero presso il fiume (Jordan: Forma Urbis, p. 43 sg., fram. n. 51; l'iscriz. in C. VI. 29844 n. 34).

Si è pensato che il loro fondatore sia stato il M. Lollius, cos. nel 733 (Prosop. imp. Rom. II, p. 295, n. 226): ma di tale attribuzione manca ogni prova; essi comunque divennero presto di proprietà imperiale, perchè vi troviamo addetti liberti e servi imperiali.

Al primo periodo, cioè a quando essi erano ancora della gens Lollia, appartiene forse l'iscriz. C. VI, 9467: Q. Lollius, Lolliae l., Hilarus, horrearius.

Del secondo tempo sono invece le altre epigrafi, provenienti dal colombario della « famiglia » di Livia: C. VI, 4226 e 4226 a... Calamus, Tibertii Claudii Caesaris Augusti Germanici (servus), Pamphilianus, vilicus ex horreis Lollianis...; VI, 4239, [E]ros..., ...[Cae-

s]aris (servus), horr[earius] ..., ...[L.]ollianis.

Da queste iscrizioni appare con sicurezza che il passaggio alla proprietà imperiale era avvenuto già prima di Claudio; infatti il « Caesaris » del n. 4239 è con gran probabilità non Claudio, ma uno dei tre primi imperatori che però non è possibile designare, data la parte mancante dell'epigrafe.

Nell'VIII regione Augusta i regionari ricordano gli « horrea Germaniciana et Agrippiana » menzionati anche in quattro iscrizioni, una delle quali ritrovata recentemente « in situ »: (su di essi ampiamente: Schneider-Graziosi in BM. 1911, p. 158-172 e 1914, p. 25-33); C. VI, 9972, C. Julius Lucifer, vestiarius de horreis Agrippianis.

C. VI, 10026 (= BM. 1876 p. 45; 1911 p. 164) ... us Neclarcus [vestiariu]s (?) de horreis Agrippianis ... etc.

C. XIV, 3958, Nomentum M. Livio Herm[er]voti, vestiario de horreis Agrippianis, Claudia, Tiberii filia, viro carissimo.

BM. 1914, p. 29. [Coll(egio)] salu[ar]i Genium horreor[um] [Agrippianorum negotiantib(us)] L. Arrius Hermes, C. Varius Polycarpus, C. Pacionius Chrysanthus, immunes s. p. d. d.

Le iscriz. come si vede, non danno mai la denominazione « Germaniciana », che è facile pertanto fosse aggiunta tardi, nel IV sec.; in una di esse troviamo inoltre la forma « Agrippiniana » che è probabile sia un'inesattezza del lapicida, e non si riferisca ad un altro edificio di horrea, in relazione con una delle due Agrippine, come pensò il Visconti (BM. 1876, p. 45 sgg.).

Il ritrovamento dell'ultima epigrafe confermò l'identificazione che, già proposta da altri, lo Schneider-Graziosi aveva ampiamente svolta e dimostrata. I magazzini debbono riconoscersi nell'insieme di costruzioni rimesse in luce nell'area compresa fra il « Vicus Tuscus », su cui l'edificio aveva la fronte, la grande aula quadrata detta « Atrium Caii » o « Templum divi Augusti », « il clivus Victoriae » e l'odierna strada che dalla via di S. Teodoro sale al Palatino.

La costruzione delle parti più antiche in opera quadrata a grossi blocchi di tufo, sulle quali viene a cadere il muro dell'atrium Caii, che è circa dell'età dei Flavi e che è senza dubbio ad esse posteriore, il titolo dell'edificio « Agrippiana », e i nomi di due dei personaggi ricordati nelle iscrizioni inducono insieme a porre l'origine di questi horrea al principio dell'impero, e a porli perciò in relazione

con il ministro e parente di Augusto. Essi furono in vari tempi restaurati ed ampliati, specie forse dopo l'incendio commodiano da Settimio Severo e Caracalla; costruzioni e aggiunte più tarde ci dicono infine che essi continuarono ad essere in uso fin ad età assai avanzata.

Che i magazzini fossero adibiti al servizio dello stato manca ogni prova, e la cosa non mi sembra probabile; potrebbe se mai pensarsi, non volendoli ritenere horrea di affitto, come io credo che fossero, che servissero ai bisogni del palazzo e della corte imperiale.

È notevole il fatto che due delle epigrafi, e forse anche una terza di esse, ricordano dei « vestiarii »: più che addetti al servizio dei magazzini, questi dovettero essere dei negozianti che avevano affittato le taberne che erano all'esterno dell'edificio sul vicus Tuscus: di botteghe di « vestiarii » sembra del resto che ce ne fossero parecchie in questa via, (cfr. De Ruggiero: Il Foro Romano p. 510).

Degli horrea Ummidiana abbiamo, come si è detto, un frammento della legge d'affitto, venuto alla luce pochi anni or sono nei lavori di restauro alla Chiesa di S. Saba (NS. 1910, p. 90). Essi erano senza dubbio annessi alla casa degli Ummidi, proprietari anche di vasti praedia (v. C. XV. 731), la quale a sua volta si ricollega con la « Domus Cornificiae » ricordata dai Regionari nella XII reg. Gli avanzi di questa « domus » sono stati precisamente riconosciuti lungo il viale di Porta S. Paolo, presso la detta Chiesa di S. Saba (Lanciani, BM. 1891 p. 210 sgg.). (Il supplemento del Vogliano: in Rend. Linc. [Classe sc. morali] 1911, p. 79 sgg.: [in his horre]is [privatis] N[ummi]i? Senecio]nis etc. è dovuto soltanto alla imperfetta cognizione dell'iscriz. veduta in copia, e non ha ragione di essere).

Gli « horrea Nervae » ci sono ricordati soltanto da un'iscriz. C. VI 33744, (= 8681) M. Cocceius Hilarus officis suis hic in horreis Nervae amore[m] habuit maximum etc.

Il punto di ritrovamento dell'epigrafe non si sa esattamente, ma certo è fuori la Porta S. Sebastiano, tra l'Appia e l'Ardeatina; i magazzini dovevano essere non lontano, a giudicare dal testo dell'epigrafe stessa: pare fossero nell'odierno fondo de « La Nunziata », dove si rinvennero ruderi di edifici e « dolia » affondati nel terreno, e dove il Liber pontificalis (XXXV, v. Marci, c. 4; ediz. Duchesne, I, p. 203) pone un « fundus Orrea », la cui proprietà la Chiesa ereditò dall'impero

(Lanciani: « Le antichità del territorio Laurentino » in Mon. ant. Lincei, XIII, 1903, fasc. I, col. 139). A questi horrea il Mommsen (Bruns: Fontes iuris romani? p. 372) e l'Hülsem (C. VI, 33747) vorrebbero riferire, in base soltanto a vaghi dati paleografici, la « lex horreorum Caesaris », più volte citata.

Di altri magazzini di Roma conosciamo soltanto il nome dai testi epigrafici:

« *Horrea Petroniana* »: C. VI, 3971 (dal colombario della familia di Livia): *Philadelphus, Neronis Caesar(is) (servus), ex horreis Petronianis dec(ur)io*; di un' officina « Petroniana » è memoria in un bollo figulino (C. XV, 391).

« *Horrea Faeniana* »: AE. 1909, n. 93: ... *Speratus, contubern(ali)s ex horreis Faenianis*. È probabile debbano porsi in relazione con L. Fenio Rufo, il solerte prefetto dell'annona e prefetto del pretorio del tempo di Nerone, proprietario anche di una figliola (C. XV, 1136 sg.).

« *Horrea Volusiana* »: C. VI, 9973, *T. Aquilio, T. L., Peloro, vestiario de hor(reis) Volusianis*.

A questi stessi magazzini, annessi certamente ai terreni di proprietà dei Volusii, si deve con probabilità riferire anche l'iscriz. C. VI, 7289 (trovata nel monumento dei Volusii sull' Appia) ... *Felici, Q. Volusi Saturnini (servus), horreario* (sic!); il Q. Volusio Saturnino qui ricordato è il cos. del 56 d. C.

Il nome di Volusio Saturnino si riscontra ancora in una fistula aquaria rinvenuta nei pressi del Testaccio (Lanciani: Sill. aquar. n. 185), onde non è improbabile che da questa parte si debbano porre anche gli horrea.

« *Horrea privata Q. Tinei Sacerdotis* » (cos. nell' a. 158): ne abbiamo l'avviso di locazione in C. VI, 33860, già cit.

Furono forse nelle vicinanze della Chiesa di S. Martino ai Monti, donde proviene l'epigrafe (Jordan-Hülsem, op. cit. I, 3 p. XXII).

« *Horrea Leoniana* »: C. VI, 237: *Genio horreorum Leonianorum* etc.

« *Horreum ad ludum gallicum* »: C. VI, 9470: *Eulych[es] ... [cu]stos horrei ... [qu]i (sic!) fuit ad ludum G[allicum]*.

Il « ludus Gallicus » è citato dalla Notitia costantiniana nella II reg., ed era senza dubbio in prossimità dell' Anfiteatro Flavio.

Gli « *horrea Vespasiani* » sono nominati dal Cronografo del 354 (Mommsen: Chronica minora, I, p. 146) tra gli edifici eretti da Domiziano, ma di essi non abbiamo altra memoria.

« *Horrea Peduceiana* » (?): la loro esistenza è dubbia, ricavandosi soltanto dall'iscriz. C. VI, 33745: ... *pus Caesaeris* (sic) ... *arius ex ... eis Peduceianis, sibi* etc., che i più integrano « [*topi*] *arius ex [hor]tis Peduceianis* »; il Dessau (Insc. lat. sel. n. 1626) invece: [*horre*] *arius ex [hor]eis Peduceianis*.

« *Horrea Severiana* » (?). — È il titolo che il Lanciani dà alle fabbriche, probabilmente orrearie, messe in luce nella Via XX Settembre in occasione degli sterri per la costruzione del palazzo del Ministero della Guerra; il titolo è tratto forse dall'iscrizione dipinta sul collo di un'anfora, in cui si legge fra l'altro « *usibus cellari Severi* » (NS. 1883, p. 208; 1884, p. 4; BM. 1885, p. 3 sgg.; l'iscrizione in C. XV, 4807).

Altri magazzini, come si è visto, prendevano nome non dal loro fondatore o proprietario, ma dalle merci al cui deposito erano espressamente adibiti: sono questi gli « horrea piperataria », i « chartaria » e i « candelaria ». Gli « *horrea piperataria* » (Lanciani, BM. 1900 pp. 8 sgg.; tav. I e II) destinati a ricevere le droghe orientali e in particolare il pepe, di cui i romani facevano grande uso, furono costruiti da Domiziano (Chronograf. del 354, in Mommsen: Chronica Minora, I, p. 146) a sud est del Foro della Pace, tra questo e la Velia. Erano costituiti, come gli « horrea Galbana », da cortili, sui cui fianchi si allineavano le celle. Presso di essi, in una delle taberne esterne, teneva bottega Galeo, che delle droghe doveva valersi largamente nell'esercizio della sua arte.

I magazzini andarono distrutti nell'incendio commodiano del 191; furono forse allora restaurati alla meglio, ma perirono di nuovo nel 283 sotto Carino, e non furono più rialzati. Sui loro avanzi Massenzio incominciò la costruzione della grande basilica, che fu poi compiuta da Costantino, e sotto e avanti la basilica sono oggi tornati alla luce notevoli resti di essi.

Degli « *horrea candelaria* » abbiamo notizia soltanto da un frammento della forma Urbis (Jordan, op. cit. n. 53. C. VI, 29844, n. 35: *H[or]rea candelaria*).

Gli « *horrea chartaria* » erano nella IV reg., tra il Tempio della Tellure e il « Tigillum sororium » (« Notitia »; il « Curiosum » non li nomina): dovevano trovarsi pertanto sotto la punta occidentale dell'Oppius, dietro gli « horrea piperataria » (Jordan-Hülsem, op. cit. I, p. 329).

Questi che conosciamo sono soltanto una piccola parte dei molti horrea di Roma: i regionari Costantiniani del IV sec. ci dicono infatti che essi erano 290 (la regione cui i catalogi ne assegnano di più, 48, è la decima, il Palatium, mentre la XIII, che doveva presumibilmente esserne la più fornita, ne ha solo 35; onde appare probabile sia occorso nella prima cifra un errore, tanto più che uno dei Codd. della Notitia ha XVIII invece di XLVIII. v. Jordan: Topog. Stadt Rom. II, p. 558. Tra i frammenti non identificati, della Forma Urbis alcuni rappresentano fabbriche orrearie: v. Jordan: Forma Urbis; fram. n. 55 [C. VI, 29844, n. 37], 56 [C. VI, 29844, n. 38], 170) un numero certamente assai notevole, ma non esagerato, quando si pensi che in esso sono compresi gli horrea di tutte le categorie, e quando si ricordi quanto sentito fosse nella città il bisogno dei magazzini d'affitto.

b) *Horrea di Ostia e di Porto.* — Questi magazzini erano di necessità connessi con quelli di Roma, perchè in essi venivano riposte le merci appena scaricate dalle navi che le avevano portate d'oltremare o da Puteoli, in attesa che fossero caricate sui trasporti fluviali, anzi ne erano, si può dire, come una dipendenza; ma che portassero lo stesso nome di Galbana, come si è voluto ricavare dalla già citata iscrizione C. XIV, 20, io non credo.

Tale estensione del nome « Galbana », oltre che non necessaria ad ammettere, come ho detto avanti, per l'interpretazione dell'epigrafe in questione, non ci è testimoniata da nessun'altra fonte; essa non appare mai nemmeno nei testi giuridici dei bassi tempi che nominano costantemente gli « horrea Portuensis », e in cui invece, per essersi attenuato il ricordo degli imperatori che avevano costruito i magazzini di Ostia e di Porto, l'amplificazione sarebbe venuta più naturale e spontanea.

Magazzini in Ostia dovettero essercene già nel 212 a. C. (Vaglieri in BM. 1911, p. 237, n. 1), ma degli horrea repubblicani (Cass. Dion. LX, 11) non si sono trovati che pochi e incerti avanzi presso la « porta romana », dove sembra fosse nei più antichi tempi della città il centro di maggior traffico: un cippo trovato a posto dimostra che essi erano in una zona dichiarata area pubblica (Vaglieri, loc. cit. p. 234 sgg.; Paschetto: Ostia, p. 233 sg.).

Gli horrea imperiali (Carcopino: Ostiensia. — Les quartiers des docks, in « Mélanges de l'école franç. d. R. » 1910 pp. 397-

446. Paschetto, op. cit. p. 308 sgg.) si estendevano invece nella vasta area tra il tempio, ritenuto comunemente di Vulcano o di Giove, e il Tevere, ed erano ripartiti su tre grandi strade e su una piazza, detta oggi « piccolo mercato ». La parte di essi, che era più prossima al fiume, è interamente scomparsa; avanzano invece notevoli rovine di tutte le altre molteplici costruzioni, le quali, oltre ai magazzini veri e propri, comprendevano anche gli uffici dell'amministrazione, le abitazioni dei funzionari e degli operai etc., ma non sempre l'uso dei singoli ambienti risulta ben chiaro. Dal genere di costruzione usato, il reticolato a ricorsi di laterizi, e dai bolli dei mattoni si ricava che il complesso di questi edifici risale all'età di Adriano; essi però furono compiuti sotto Antonino Pio. Questi magazzini erano certamente adibiti soprattutto al servizio dello stato; data peraltro la loro vastità, non è improbabile che fosse in essi anche qualche reparto espressamente riservato per affitto ai privati.

Un grandioso edificio di horrea è stato messo in luce recentemente a nord del decumano, tra questo e la Via dei Molini; i muri perimetrali in bell'opera quadrata e gli avanzi di colonne e membri architettonici in tufo e in travertino ci dicono che esso fu primieramente costruito tra la fine della repubblica e il principio dell'impero; ma dai successivi rifacimenti ed aggiunte si ricava che il suo uso durò a lungo nei secoli, come meglio del resto potrà precisarsi a scavo ultimato.

Di altri horrea ostiensis abbiamo il ricordo in bolli di mattone:

C. XIV, 4089-4 (= XV, 4) *Hor(r)eis Postumianis Caesaris u(ostri) A(ugusti)* (il nome [P]ostumian(a)e si riscontra ad Ostia anche in una fistula aquaria: Lanciani: Sill., n. 406).

NS. 1912, p. 25: *Hor(r)ei(s) Mamercianis Caesaris A(ugusti)*.

La scoperta di questo secondo bollo rende più verosimile l'opinione già espressa dal Marini nel commento al primo (Iscr. dol. n. 279) che tali horrea fossero magazzini annessi a delle fornaci e destinati alla raccolta dei mattoni (v. anche C. XV, p. 80); forse non erano proprio ad Ostia, ma nella campagna.

Gli horrea di Porto (Lanciani, AI. 1868 pp. 178 segg.; Monum. Ist. VIII, tav. XXXIX; BM. 1882 p. 225) erano anch'essi assai vasti, e si estendevano lungo tutti i lati del porto di Traiano, della fossa Traiana e del porto di Claudio; sono ben pochi gli avanzi che oggi

ne rimangono. Oltre che nell'iscrizione già citata (C. XIV, 20), sono ricordati anche in un altro frammento epigrafico: C. XIV, 194... *horreo[rum...] antiquitu[s]...*

c) *Horrea dell'Italia e delle provincie.* — Dovunque venivano riscossi dei tributi in natura, dovevano esservi horrea destinati a raccoglierne il provento: nei comuni rurali, in mezzo alle grandi proprietà demaniali e imperiali, lungo le strade alle « mansiones » (Lamprid.: Sev. Alex. 47; C. Iust. X, 26, 2; C. Th. XI, 1, 9 col comm. del Gothofr.) e alle « mutationes », presso i fiumi per mezzo dei quali si effettuava quando si poteva il trasporto (Cic. II in Verr., III, 14, 36), nelle città (Iul. Capit.: Gord. tert. 28) e nei porti; in ognuno di questi luoghi dovevano esistere magazzini di stato di varia importanza e capacità, nei quali il frumento e gli altri prodotti venivano man mano raccolti, e poi istradati ai magazzini più grandi, centrali, e inviati a Roma, e più tardi anche a Costantinopoli, o distribuiti ai corpi militari. Per di più ogni città aveva i suoi propri magazzini municipali; e infine in ogni centro abitato di qualche importanza non saranno mancati degli horrea di affitto, come tanti ve ne erano in Roma. Se pertanto le fonti letterarie ci parlano più che altro dei magazzini di stato, invece tra gli horrea menzionatici dalle epigrafi è quasi sempre ben difficile discernere a quale categoria essi appartengano.

In Italia la medesima importanza degli horrea di Ostia e di Porto, specie nei tempi repubblicani e nei primi secoli dell'impero, ebbero quelli di Puteoli, dove approdavano le navi che venivano dall'Africa, la provincia che più frumento forniva a Roma: sono ricordati da Cicerone (de fin. II, 26, 84; v. anche n. a C. X, 1562), e, secondo la più accettata opinione, essi sono rappresentati nella già ricordata pittura dell'Esquilino (Carpino in RA. 1913, tom. XXII, p. 253 sgg.).

Da Cicerone stesso (II in Verr. III, 77, 178) apprendiamo l'esistenza di magazzini in Sicilia; e in tempo assai più tardo, da Cassiodoro (Var. XII, 27), di altri nell'Italia settentrionale.

Da fonti epigrafiche, oltre a quelli già citati di Truentum, Benevento, Luna, Ravenna e Cagliari, ne conosciamo a Nemi:

C. XIX, 4190... *ad horrea Sempron[ia]*.

Tra le provincie la più ricca ne era forse l'Africa, dove pure però nessun avanzo monumentale ne è finora tornato alla luce (Cagnat, op. cit. p. 315 segg.).

Nell'*Africa Proconsularis* ve n'erano innanzi tutto a Cartagine (Amm. Marc. XXVIII, 17); un « horreum publicum » era presso Testur, nell'interno della provincia: AE. 1893, n. 61... *horreum publicum (a) solo [...cu]yalibus Caecilio Feliciano Pri... perduxerunt et dedicaverunt.*

Gli « horrea Augustae » di Utica (C. VIII, 13190 = EE. VII, 704, già riportata) erano probabilmente annessi ad una proprietà imperiale, e non avevano carattere pubblico.

Nella *Numidia* i più importanti erano gli horrea di Rusicade, che l'iscr. (C. VIII, 19852 già riportata) ci dice « *ad securitatem populi Romani pariter ac provincialium constructa* »: a Rusicade dovevano infatti essere concentrati e imbarcati per l'Italia tutti i prodotti della regione; di tali stretti rapporti fra questa città e l'Italia, dipendenti soprattutto dagli invii di frumento, ci danno prova le iscr. C. VIII, 7959 e 7960 in essa rinvenute, con dediche al *Gen(io) col(oniae) Pul(eolanorum)*, e ai Genii « *patriae n. et annonae sacrae urbis* », e il considerevole numero di piombi frumentari con la scritta « *Rusicade* » (Hirschfeld: Verwaltungsbeamte, p. 247, n. 2).

Altri horrea erano a Cuicul (AE. 1911, n. 106 già cit.).

Nella *Mauretania* quelli di Tupsuctu (C. VIII, 8836, già riportata), costruiti al principio del sec. IV, avevano, come si è veduto, carattere e scopo prevalentemente militari. La Tab. Pentingeriana (ed. Desjardins, I, C 2) segna gli horrea di Muslubium (cfr. Mésnage: L'Afrique chrétienne, p. 355 sg.); infine quei di Cartenna (C. VIII, 9669) sembra fossero magazzini privati forse d'affitto: *Horrea fortia et felicia Cassior(um) Divitiani et Mariani.*

In Egitto ogni κόμμη aveva il suo *ἑπισταυρός*, dove le σιτικά, o imposte in natura, erano versate dai contribuenti e donde esse poi, trasportate con camelli o per via fluviale (Plin. Paneg. 31), passavano ai *ἑπισταυροί* delle *μνητροπόσις* (v. Dizion. III, p. 122 sg. e p. 300), e da questi infine a quelli di Alessandria, dove come si è veduto, i grandi magazzini erano nei quartieri di « Neapolis » e « Mercurius »: degli horrea dell'Egitto in generale parlano Plinio (Paneg. 31) e Tacito (Ann. II, 59).

Di quelli della *Licia* in Asia minore (C. III, 6738 e 12129; Benndorf-Niemann-Petersen von Luschan: Reisen in Lykien, I, p. 116; II, p. 41 sg.) ho già detto; oltre ai due di Andriake e di Patara, di cui si sono rinvenuti notevoli avanzi, l'iscr., già riportata, di An-

driake ricorda quelli di Arneai. Pure nell'Asia, altri magazzini erano nel IV sec. in un luogo chiamato « Palea » sulla costa della Panfilia o della Cilicia, ed accoglievano le provviste necessarie alle truppe di stanza nelle regioni vicine (Amm. Marc. XIII, 2, 13).

In Grecia erano gli horrea di Scarfia nella Locride, e di Corinto (IG. VII, 24).

Nella *Paonia superiore* troviamo gli horrea di Savaria (Stein am Anger), restaurati sul principio del IV sec. dal prefetto del pretorio Vulcacio Rufino (C. III, 4180, già riportata) e quelli, forse militari, di Poetovio: C. III, 10875 (= MOe, X, p. 121 segg.) « a templ(o) Fortunae ad horrea ».

Nella *Germania superiore* v'è memoria di horrea in un'epigrafe di Magonza: AE. 1904, n. 180: « Genio horr[ei]... ovvero eorum] Vic[torius Aug.] n[ostri] disp[ensator] h[orrei] ovvero orreorum... »; poi degli horrea militari di Kapersburg (C. XIII, 7441 v. indietro) e di Niederbieder (C. XIII, 7749).

Nella *Gallia* erano stabiliti magazzini, di importanza prevalentemente militare, in tutte le principali città situate lungo la frontiera del Reno (Amm. Marc. XVIII, 2, 3 e 4).

I magazzini della *Britannia* ricorda in generale Tacito (Agr. 19); io ho già menzionato quelli militari di Aesica (C. VII, 732) e gli altri cui fu preposto il personaggio dell'iscr. di Corstopitum (EE., IX, 1144).

Nella *Spagna Tarraconese* ne sappiamo a Caesaraugusta (Saragozza): C. II, 2991: *Genio Tutelae horreorum*; e a Oretum Germanorum (Nuestra Señora de Oreto presso Granatula): C. II, 6340 (= 3222).

...*Procurante* Tiberiano factus est horrens (sic!), *D(omino) N(ostro) Valentiniano Aug. tertium et Eutropio V. C. consulibus* (a. 387 d. C.).

Degli horrea di *Costantinopoli* conosciamo il nome e l'ubicazione dalla « Notitia urbis Constantinopolitanae ». Nella V regione erano gli « horrea olearia », i « Troadensia », destinati forse al frumento proveniente dalla Troade, i « Valentiniana » e i « Constantiana » fondati rispettivamente dagli imperatori Valente e Costanzo II; essi erano nelle vicinanze del porto detto « Bosforo », contenuto nell'ambito della medesima regione. Altri horrea, e cioè gli « Alexandrina », per il frumento portato da Alessandria, e l'« horreum Theodosianum », costruito da Teodosio il Grande, sono invece ricordati nella regione IX; e probabilmente erano situati presso il confine di essa con la regione XII, presso il porto

Teodosiano (P. Gylli: De topographia Constantinopoleos; Urbis Constantinopolitanae descriptio, ambedue in Banduri: Imperium Orientale, t. I, p. 393; 404; 436; 438 sg.).

V. — *Città e stazioni che prendono nome da horrea*. — Se ne incontrano in molte provincie, e naturalmente si può ritenere con certezza che in ogni località così nominata esistessero grandi e importanti magazzini.

Nell' *Africa proconsularis*, sulla costa orientale, era *Horrea Coelia* (oggi Hergla); doveva qui raccogliersi, per essere poi imbarcato per l'Italia, tutto il frumento prodotto dalla Byzacena, una delle regioni più fertili dell'Africa (C. VIII, pp. 18; 925; 1162; Tissot: Géogr. prov. rom. d'Afrique, II, p. 145 segg.; Mésnage: L'Afrique chrétienne, p. 86 sg.).

Nella *Mauretania*, sulla via da Sifis a Saldae, una statio era detta *Horrea*; essa corrisponde sembra all'odierna Ain Rua (C. VIII, pp. 722, 970, 1916, 1919); la statio stessa, o i magazzini da cui prendeva nome, erano forse dentro i confini del « saltus » di proprietà imperiale, che troviamo designato con il termine di « saltus horreorum », e il cui « caput » era nella località Ain Zada (C. VIII, 8425 e 8426). I magazzini, più che all'approvvigionamento delle truppe e ai bisogni dei coloni addetti ai fondi imperiali (Cagnat, op. cit. p. 316 sg.), dovevano servire ai rifornimenti di Roma: un'iscr. di Sifis del tempo di Valentiniano, Teodosio e Arcadio (C. VIII, 8480) ricorda infatti in questa città stabilimenti, forse di macina, e pistores adibiti al servizio dell'annona pubblica.

A questa « statio » è probabile alluda l'iscr. sepolcrale, già ricordata, rinvenuta a Setif, (AE. 1916, n. 7) spettante ad un Valerio Dalmazio « [h]exarcus equi[tum] Stablesianorum »: *Hic ego infelix receptus Tartara Dilis, horrea dira mihi viae vitamque remisit* etc.

Con essa sembra pure doversi identificare la sede vescovile *Horrea Aninici*, menzionata dalle liste dei concili africani (Mésnage: op. cit. p. 359).

Nella *Mesia superiore* era il municipio di *Horreum Margi*, menzionato dai testi geografici talvolta anche con la forma plurale *Horrea*:

C. III, 7591 (= 6224) *M. Aurelius Iustus, domo Horrei Margensis, m(unicipio) Moesiae superioris* etc.

C. VI, 2388, 8... *uginus d(omo) Oremars (= Horreo Margi?)*; corrisponde esso all'odierna Cuprija in Serbia (Pauly-Wissowa: Real-Encyclop. VIII, col. 2464 alla v. Horreum).

Nella *Gallia Narbonense* sulle coste della Provenza lo stesso nome *ad horrea* aveva una statio della via Aureliana: doveva essere nella località « La Napoule », dove sono resti di grandi fabbriche, forse magazzini (Herzog: *Galliae Narbon.* p. 139; Rabou: *Mémoire sur l'ancienne voie Aurélienne* in RA., 1861, t. I, p. 114 sgg.).

Livio (XLV, 26, 4, 10) ricorda un'altra città *Horreum* nella *Molosside*, in *Epiro*: la sua ubicazione è incerta.

VI. — *Divinità protettrici degli horrea.* — Ogni « horreum » aveva il suo « Genius », che era oggetto di venerazione da parte soprattutto del personale, alto e basso, che nell'horreum stesso prestava servizio: C. VI, 235, 236, 237, 238; XIII, 7749; IX, 1545 (?); BM. 1911 p. 255 n. 1; 1914, p. 9; AE. 1904 n. 180.

Era infatti assai naturale che una tale divinità, che dai Romani era immaginata presente in ogni luogo notevole per bellezza o per una qualsiasi altra speciale ragione civile e religiosa (cfr. art. *Genius*), venisse adorata anche come divinità protettrice degli horrea, che erano edifici di capitale importanza per lo stato e per le singole città, che li possedevano, e che erano anche d'altra parte tanto facilmente esposti a pericoli di ogni genere. Il « Genius horreorum » o « Genius conservator horreorum » era pertanto creduto di continuo vigilante sui magazzini nei quali egli abitava: egli salvava l'edificio dagli incendi e dalle altre cause di distruzione, teneva lontani dalle merci depositate gli insetti nocivi e i ladri, proteggeva tutti coloro che con i magazzini stessi avevano rapporti: sia che ne fossero i proprietari o i locatari, sia che vi prestassero l'opera loro di custodi o di amministratori. Negli horrea domestici l'idea del Genius si associava a quella dei « Lares »: C. VI, 357: *Gen[io] La[rum]*; negli horrea pubblici il Genius si univa con la « Tutela » o « Fortuna loci » (C. VI, 236; II, 299). La Fortuna, come protettrice degli horrea, si ricolleghava d'altra parte a quel gruppo di divinità, che dopo il Genius troviamo più spesso adorate in questi magazzini.

I principali horrea, specialmente tra i pubblici, abbiamo visto che erano quelli per il frumento e per gli altri prodotti della terra: erano pertanto alcune delle divinità protettrici della terra e della sua eterna forza fecondatrice quelle che di preferenza erano venerate negli horrea. Così accanto alla Fortuna, (C. VI, 188) la cui edicola si incontra nel quartiere dei magazzini ad Ostia (Paschetto:

Ostia, p. 316), abbiamo dediche a Silvano (C. VI, 588, 682; BM. 1911 p. 258 n. 3), a Cerere (C. IX, 1545), a Serapide e Plutone, rappresentato come divinità della terra con il cornucopia e il remo (Petersen-von Luschan: *Reisen in Lykien*, II, p. 41, fig. 31), e alla Bona Dea (C. VI, 30855 = EE. IV, 723 a) anch'essa riguardata, soprattutto nelle campagne, come una Dea dispensatrice dei frutti della terra (cfr. Roscher: *Lexicon Mythologie* alla v. « Bona Dea »).

Altro Dio assai venerato negli horrea, soprattutto dal personale inferiore, dai « sodalicia » e « collegia » di horrearii e di altri operai, era Hercules, invocato talvolta con l'epiteto di « salutaris »: C. VI, 237; 30740 (= 338); 30741 (= 339); 30901; cfr. anche BM. 1911, p. 258 sg. n. 4. Infine negli horrea Galbana, che erano di proprietà imperiale, veniva spesso associato ad Hercules o al Genius o alla Fortuna il « Numen Domus Augustae »: C. VI, 236; 30740 (= 338); 30901.

P. ROMANELLI.

**HORSAR.** — In C. VIII 21667 da *Albulae* nella *Mauretania Caesariensis* si ha: *D. m. s. Claudius Lucianus vix(it) au(nos) III me(n)se(s) X. Claudius Rogatus pater vexill(ari)us Horsar pientis(s)imo fecit mater Marina.* Con la parola *Horsar* sembra essere indicato il *numerus*, di cui Rogatus fu *vexillarius*.

R. BARTOCCINI.

**HORTA** (*Orte*). — C. XI 3057-3072. — Città dell'Etruria, tra Ameria e Falerii (Geogr. Ravenn. 4, 33), ricordata, oltre che da Vergilio (Aen. 7, 716), da Plinio sotto il nome *Hortanum* (nat. hist. 3, 52). Le poche iscrizioni locali, affatto sepolcrali, nulla ci dicono intorno al suo ordinamento interno; un tempo però fu indubbiamente *municipium*, come è chiamata in una lapide dell'Africa (C. VIII 4249) e iscritta nella tribù *Stellatina*, come attestano la medesima iscrizione e un'altra anche dell'Africa (C. VIII 4194) e un latercolo di pretoriani (C. VI 2380, II v. 9).

BORMANN, C. I. Lat. XI p. 462.

**HORTATOR.** Negli spettacoli del Circo chiamavasi colui, che con ogni mezzo, fiaccole, suoni di strumento eccitava i cavalli alla corsa (Solin. 45, 11 p. 194): C. VI 10074: *Caricus hortator factionis veneti* (sic); — 10075: *Menandro hortatori fecit Mercurius fratri suo*; — 10076: *hortatori f[ac]tionis v[e]n[e]t[ae]*; — 33949<sup>a</sup>: *Astactus hortator prasini* (sic).

# IL FORO ROMANO

DI ETTORE DE RUGGIERO

Professore ordinario di antichità classiche nella Regia Università di Roma

PUBBLICATO PER LE CURE  
DI LORETO PASQUALUCCI

*con 34 fotoincisioni e 20 piante fuori testo, e una grande generale del Foro,  
tutte espressamente eseguite.*

Un vol. in 8° di pag. xvi, 514 - Lire 15

Quest'opera non è una guida, sebbene sia una eccellente preparazione per il visitatore del Foro. L'ordinamento della materia, non topografico, ma sistematico, fa cogliere a prima vista il carattere sociale, religioso e politico di quella che fu la piazza per eccellenza della Roma antica. Dei singoli monumenti raggruppati a seconda della loro varia destinazione, non solo si fa la storia, documentata con le fonti, dalla loro origine fino a tutto il medioevo, dandone una larga descrizione e rilevando le circostanze varie e i motivi che ne accompagnarono la fondazione, ma se ne riassumono le esplorazioni e le scoperte fatte specialmente dal principio del secolo scorso fino ai nostri giorni, raccogliendo in modo compiuto e perspicuo le notizie sparse in numerose riviste e pubblicazioni ufficiali italiane e straniere. E per far meglio intendere il carattere dei tempi, si accenna in generale al culto e alle feste in onore delle relative divinità. Nel capitolo III dei tredici di cui si compone l'opera, si descrivono le funzioni e le manifestazioni della vita pubblica; nel IV i fatti naturali e gli avvenimenti storici che cagionarono la rovina dei monumenti e la loro trasformazione nell'età di mezzo. Gli archi trionfali e tutti gli altri monumenti onorari, di cui non rimangono che semplici ricordi storici o iscrizioni, sono illustrati con queste disposte in ordine cronologico e testualmente riferite.

*Si spedisce in Italia franco di porto, contro vaglia di L. 15.*

ROMA (18) - *Via S. Marco.*